

AFGANISTAN: LA NUOVA LEGGE PENITENZIARIA SINTOMO DEL PAESE CHE CAMBIA

GIUSEPPE DI GENNARO

SOMMARIO: 1. Presentazione – 2. Atti del seminario di presentazione della legge penitenziaria afgana: 2.a) Considerazioni introduttive del Pres. Giuseppe di Gennaro; 2.b) – Discorso del Ministro della Giustizia Signor Sarwar Danish; – 2.c) Discorso del Procuratore generale Signor Abdul Mahmood Daqiq; – 2.d) Discorso del capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia Signor Sayed Yousf Halim; – 2.e) Discorso del Direttore Generale delle prigioni Signor Salam Abdul Bakshi; – 2.f) Discorso del Responsabile ONU per il Programma Giustizia Dott.ssa Carla Ciavarella. – 3. Testo della legge n. 852 del 31 maggio 2005 sulle prigioni e i centri di detenzione.

1. PRESENTAZIONE

Eventi tragici e angosciosi hanno contribuito a concentrare l'attenzione della comunità internazionale su alcuni Paesi che, pur diversi per molte caratteristiche, hanno un retroterra in comune.

Essi mostrano una lunga storia di disordini, violenze ed oppressioni e, quindi, un ritardo storico rispetto ad altre aree del mondo dove il progressivo affermarsi di regimi democratici è stato accompagnato da un parallelo avanzamento socio-economico.

Tale è la storia dell'Afganistan che fin da tempi remoti si è svolta attraverso un susseguirsi di eventi drammatici, di cui sono responsabili pure alcune potenze occidentali.

Il concorso di sfortunate circostanze ha favorito nelle ultime tre decadi l'addensarsi ed acuirsi di una conflittualità spietata ed irragionevole che ha polverizzato, insieme alle strutture fisiche, anche quelle istituzionali che, nonostante le difficoltà del passato, il Paese era riuscito a darsi.

Il sostegno dato da alcune forze del mondo occidentale alle locali componenti non violente e democraticamente orientate ha determinato l'attenuarsi delle tensioni e degli scontri avviando l'Afganistan verso quella situazione oggi definita di "transito", volendosi con ciò significare la fase di passaggio dall'oscurantismo e l'oppressione agli schemi aperti del sistema democratico.

Per poter veramente aiutare l'Afganistan in questo delicato transito bisogna conoscere a fondo dove, quando e come si creano favorevoli possibilità di intervento e come sia possibile offrire una assistenza efficace e ben recepita rispettosa dei parametri della cultura e del sentire del popolo.

Approfondire queste conoscenze varrebbe a sanare errori commessi, ed evitarne di nuovi e ad imparare come trasferire utilmente quanto appreso in situazioni di simile emergenza.

Gli abusi nell'esercizio del potere in Afganistan, che sono stati una costante storica con pochi periodi di remissione, sono noti ma generalmente si ignora la spietatezza delle punizioni degli avversari, definiti per convenienza delinquenti.

Poiché il carcere, in aggiunta alle esecuzioni capitali, è lo strumento a cui il potere fa ricorso per eliminare i diversi, è di grande interesse considerarlo come indice misuratore del cambio culturale.

Il materiale che qui di seguito si pubblica può contribuire a compiere questa operazione.

Si tratta di una selezione di interventi svolti nel corso di un seminario tenutosi a Kabul il 14 e 15 giugno 2005.

All'incontro organizzato dal Ministero della Giustizia, in collaborazione con l'ONU, hanno partecipato il Ministro della Giustizia e i suoi più diretti collaboratori, alti esponenti del potere giudiziario nonché un gran numero di operatori penitenziari oltre ai rappresentanti dell'ONU impegnati nel settore e vari diplomatici stranieri.

Il seminario è stato voluto per presentare, in maniera ufficiale e solenne, la nuova legge penitenziaria entrata in vigore il 31 maggio 2005.

Si è ritenuto opportuno, per fornire ai lettori la necessaria informazione, far precedere la pubblicazione degli interventi al testo della legge.

È agevole notare la non trascurabile influenza della cultura penitenziaria italiana sul testo in questione.

Le "considerazioni introduttive" sono state fatte dal Presidente Giuseppe di Gennaro che ha diretto i lavori.

Seguono i discorsi del Ministro della Giustizia Signor Sarwar Danish, del Procuratore generale Signor Abdul Mahmood Daqiq, del Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia Sayed Yausf Halim, del Direttore Generale delle prigioni Signor Salam Abdul Bakshi e del responsabile ONU per il programma giustizia dott.ssa Carla Ciavarella.⁽¹⁾

2. ATTI DEL SEMINARIO DI PRESENTAZIONE DELLA LEGGE PENITENZIARIA AFGANA

2.a) Considerazioni Introduttive del Pres. Giuseppe di Gennaro

La "Legge sulle Prigioni e i Centri di detenzione" contiene la disciplina giuridica che presiede alla esecuzione delle decisioni giudiziarie che implicano la privazione della libertà nel campo della giurisdizione penale.

⁽¹⁾ Per una esatta comprensione di vari riferimenti, che si colgono nei testi, va ricordato che l'Afganistan è suddiviso in 34 Province e che ogni Provincia è, a sua volta, suddivisa in Distretti che ammontano nel totale a 376.

L'organizzazione giudiziaria e l'organizzazione penitenziaria, anche se attualmente in stato di grave incompletezza, sono articolate seguendo la suddetta distribuzione territoriale.

Questa legge segna un grande progresso verso la creazione di un sistema democratico.

Leggi di questo tipo rappresentano un ultimo passo su una lunga storica strada, passo che è stato compiuto da tutte le Nazioni di moderna civiltà.

Mentre contempliamo questo processo di sviluppo dei sistemi penali di dimensione mondiale ricordiamo come in un lontano passato mancava ogni garanzia per gli imputati e per i condannati ritenuti colpevoli di aver commesso reati.

Essi erano sottoposti al dominio della volontà arbitraria dei potenti i quali prendevano le loro decisioni sulle libertà dei soggetti senza alcun riguardo a disposizioni di legge.

Questa era primitiva giunse alla fine allorché l'organizzazione delle società umane fu basata su norme di legge che dovevano essere rispettate anche dagli stessi governanti.

Il primo principio adottato a questo riguardo stabilì che "i delitti e le corrispondenti punizioni" sono solo quelli previsti da una legge preesistente alla supposta commissione del crimine.

Nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo del 1948 questo principio è stato riaffermato con la proclamazione che "nessuno può essere ritenuto colpevole di alcuna infrazione penale in relazione a qualunque azione od omissione che non costituiva reato al momento in cui è stata commessa".

Tale principio è stato riprodotto in tutte le Costituzioni degli Stati democratici ed è stato ribadito nell'articolo 27 della nuova Costituzione afgana nel capitolo che tratta dei "Diritti fondamentali e doveri dei cittadini".

Tuttavia mentre ispirati da questo principio i legislatori e gli studiosi hanno rivolto subito la loro attenzione al perfezionamento del diritto penale sostanziale e procedurale, dove si specificano le condotte punibili e le regole per accertarle e sanzionarle, fino ad un recente passato il sotto-sistema dell'esecuzione penale delle decisioni giudiziali è stato trascurato o, addirittura, ignorato.

Si pensi che la pena di morte e della privazione della libertà erano considerate attività amministrative de-facto non meritevoli di alcuna puntuale copertura legislativa.

Circa trecento anni addietro in alcuni Paesi, fra i quali l'Inghilterra teneva la linea del fronte, uno spontaneo movimento umanitario si fece carico di denunciare le miserevoli condizioni in cui si eseguivano le sentenze di condanna alla reclusione. Da questo movimento si originarono le proposte dell'adozione di norme legali imperative per la proibizione della tortura e degli altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti dei detenuti.

Solo all'inizio del secolo scorso questa invocazione ha suscitato un consenso generale.

È merito della Commissione Internazionale Penale e Penitenziaria, composta dai capi delle amministrazioni carcerarie di un gran

numero di Paesi, di aver intrapreso la redazione di norme dirette a definire e proteggere lo status dei detenuti.

L'Organizzazione delle Nazioni Unite ha ereditato gli ideali e il lavoro della Commissione (che fu sciolta nel 1951) e nel suo primo Congresso sulla Prevenzione del Delitto e il Trattamento dei Delinquenti, tenutosi nel 1955, ha adottato la Risoluzione intitolata "Regole Minime Standard per il Trattamento dei Detenuti".

Questo è il documento in cui la comunità internazionale ha stilato le norme che indicano le condizioni di vita e di trattamento che devono essere offerte ai detenuti per rispondere, in pari tempo, alla esigenza di protezione della società contro i suoi offensori e al rispetto della personalità e dei diritti umani degli stessi delinquenti ristretti nelle prigioni.

La detta Risoluzione ha spinto la grande maggioranza degli Stati moderni ad estendere la garanzia del diritto al settore penitenziario considerato, finalmente, come parte integrante del complessivo sistema della giustizia penale.

Poiché la prigione è l'estrema misura dello Stato per controllare le condotte devianti e perciò l'area in cui l'autorità si manifesta in forma di coercizione fisica, sono d'accordo con coloro che considerano la qualità del trattamento penitenziario come un chiaro indicatore del livello di civiltà raggiunto dal Paese.

Il popolo e il Governo dell'Afghanistan sono al momento decisamente impegnati nella ricostruzione del loro Stato nella prospettiva di una società aperta e democraticamente avanzata.

L'adozione della "Legge sulle Prigioni e i Centri di detenzione" che ci accingiamo a celebrare in questo seminario, è una patente dimostrazione di un sincero impegno dell'Afghanistan di raggiungere questa ambiziosa meta.

Avverto, quindi, come un grande privilegio il presiedere questo incontro di distinte autorità politiche e diplomatiche unitamente a qualificati esperti direttamente implicati nel trattamento dei detenuti.

Le varie disposizioni contenute in questa legge saranno discusse nel corso di questi due giorni ed io, che ho avuto occasione di studiarne il testo, sono già in grado di anticipare che le sue norme sono del tutto aderenti alle Regole Minime Standard delle Nazioni Unite e agli altri strumenti internazionali per la protezione dei diritti umani.

Per questa straordinaria impresa dobbiamo complimentarci con il Governo e con gli esperti afgani i quali si sono dedicati a questo magnifico lavoro ma io sento anche il dovere di ringraziare l'Ufficio delle Nazioni Unite per la Droga e il Delitto, e in particolare, la responsabile del Progetto sulla Riforma delle Prigioni, dott. Carla Ciavarella, la quale non ha risparmiato sforzi nell'assistere i redattori di questa legge nel compimento della loro encomiabile impresa.

2.b) Discorso del Ministro della Giustizia Signor Sarwar Danish

**Il carcere come scuola di rieducazione.
Uno sguardo alla nuova legge sulle prigioni
ed i centri di detenzione**

In tutti i sistemi legali e giudiziari del mondo, la reclusione è una delle punizioni più comuni usata per frenare la libertà di coloro che commettono reati.

Tuttavia, le opinioni ed i giudizi degli individui e delle scuole di pensiero su questa punizione sono stati differenti nel corso della storia.

Noi possiamo ripartire queste opinioni e giudizi sulla reclusione ed il carcere in due gruppi:

1. Opinione negativa.

Secondo questa opinione la reclusione è considerata una tortura ed il carcere come luogo di punizione e tormento. Normalmente i governi li usano contro i loro oppositori e nemici. Il detenuto è trattato come un elemento pericoloso e viene privato dei suoi diritti e della sua dignità umana. Questa opinione appartiene alle culture medievali ed ai regimi dispotici e dittatoriali che usano la prigione come luogo dove sopprimere e torturare gli individui.

2. Opinione positiva.

Secondo questa opinione la prigione non è un mezzo di tortura ma, al contrario, il luogo dove si rieducano i violatori della legge. Costoro godono di tutti i loro diritti umani e della loro dignità di persona, tuttavia, per tentare la loro riabilitazione e rieducazione ad essi viene negata la libertà di fissare altrove la loro residenza.

In linea con questa seconda opinione si può anche ritenere che il detenuto non sia un delinquente perché è possibile che, durante le indagini e l'istruttoria il procuratore competente possa aver commesso un errore o che il giudice si sia sbagliato nell'applicare la legge e nell'osservare le norme giudiziarie oppure che l'accusato possa non essere stato capace di difendersi e, conseguentemente, sia stato condannato alla reclusione pur essendo innocente. Non mancano esempi di tali errori nella storia giudiziaria, specialmente nel nostro Paese. Attualmente, al fine di ridurre la possibilità di errori, il giudizio si svolge nei diversi gradi di corte di prima istanza, di appello e di corte Suprema.

Fra le storie religiose ricordiamo quella di Giuseppe prigioniero in Egitto che è un chiaro esempio di questo tipo di errori.

Come si legge nel Sacro Corano, il Profeta Giuseppe (la pace sia su di lui) fu condannato ad una lunga reclusione come conseguenza di una falsa accusa lanciata contro di lui dalla moglie del Faraone d'Egitto. Dopo la sua dimissione dal carcere fu dimostrato che l'accusa era infondata e la condanna ingiusta.

Se noi guardiamo alla reclusione ed al carcere con atteggiamento positivo, la reale filosofia della detenzione deve tendere a raggiungere i seguenti due obiettivi:

- 1) Prevenzione del recidivismo, perché se il delinquente che ha violato la legge penale fosse lasciato libero commetterebbe altri reati;
- 2) Rieducazione e riabilitazione del delinquente al fine di farlo tornare nella società come un cittadino rispettoso della legge che non commetterà altri reati.

Tuttavia, rimane la questione di stabilire come possiamo raggiungere questi obiettivi.

A tal fine devono essere fatte molte cose. Ma, senza dubbio, una delle cose più importanti ed essenziali è l'emanazione di una legge buona e comprensiva, rispettosa dei valori umani.

Nel momento attuale in cui noi siamo testimoni di cambiamenti profondi in tutte le sfere della vita nel nostro Paese, era assolutamente necessario e vitale riformare la legge sulle prigioni ed i centri di detenzione e formularne una nuova in linea con il nuovo spirito e rispettosa degli standards della legge internazionale.

Grazie a Dio, questa legge è stata approvata dal Consiglio dei Ministri della Repubblica Federale dell'Afghanistan, il 25 aprile 2005, dopo essere stata attentamente esaminata.

Ora che finalmente questa legge è stata pubblicata nella Gazzetta, la sua attuazione deve cominciare, con riguardo alla disposizione del suo ultimo articolo (art. 54), simultaneamente in tutte le parti del Paese dopo lo svolgimento di questo seminario.

Onorevole uditorio, studiosi e giuristi, la nostra nuova legge sulle prigioni ed i centri di detenzione possiede tali caratteristiche e peculiarità che la rendono completamente diversa dalle vecchie leggi.

Non mi è possibile, per mancanza di tempo, soffermarmi su tutte queste caratteristiche in dettaglio, ma in estrema sintesi posso indicare quattro di esse nel modo seguente:

- 1) Essa è concepita in aderenza ai principi della rieducazione e riabilitazione dei detenuti;
- 2) Essa è rispettosa dei canoni islamici, delle disposizioni della Costituzione e dei principi dei diritti umani;
- 3) Essa è in linea con il regime pubblico democratico del Paese;
- 4) Essa configura un ottimo apparato organizzativo, amministrativo e di supervisione. L'attribuzione della competenza per la materia penitenziaria al Ministero della Giustizia, la creazione del Consiglio Supremo delle prigioni e dei comitati di supervisione, possono essere considerate caratteristiche fondamentali della legge.

Sulla base di queste caratteristiche, i diritti degli imputati e dei detenuti nelle carceri e nei centri di detenzione sono disciplinati con particolare attenzione.

Il tema dei diritti dei detenuti riveste una grande importanza e certamente gli studiosi ed i giuristi che partecipano a questo seminario lo approfondiranno e lo discuteranno. In una rapida scorsa, io ho individuato 35 casi di diritti personali enunciati in questa legge.

Essi sono:

- 1) Trattamento imparziale senza discriminazioni da parte del personale penitenziario;
- 2) Rieducazione dei detenuti per il loro ritorno nella società come cittadini rispettosi della legge;
- 3) Proibizione di limitare o negare i diritti dei detenuti;
- 4) Cura della sicurezza dei detenuti;
- 5) Costruzione delle prigioni e dei centri di detenzione secondo i principi e gli standards delle Nazioni Unite;
- 6) Dimissione dell'imputato nel caso che nessuna decisione sia presa nei suoi confronti nel corso di nove mesi;
- 7) Custodia dei detenuti in prigioni prossime alla residenza della loro famiglia;
- 8) Separazione delle prigioni e centri di detenzione per le donne da quelli per uomini, nonché di quelli destinati ai minorenni da quelli per adulti;
- 9) Cura della pulizia nelle prigioni e centri di detenzione;
- 10) Equipaggiamenti delle prigioni e dei centri di detenzione con attrezzature e strumenti medico-sanitari;
- 11) Sistemazione dei malati e dei disabili in reparti sanitari delle prigioni;
- 12) Provvista di servizi medici gratuiti;
- 13) Provvista di acqua potabile e di cibo convenienti;
- 14) Provvista di convenienti dotazioni per dormire quali letti ed effetti lettereschi;
- 15) Provvista di spazio adeguato per le attività ed il riposo dei detenuti;
- 16) Provvista di luce adeguata nelle celle;
- 17) Adeguata ventilazione nelle celle;
- 18) Permanenza giornaliera in spazi aperti;
- 19) Compimento di esercizi fisici;
- 20) Studio dei detenuti e loro accesso alle librerie;
- 21) Libertà di fede religiosa e di svolgimento dei relativi riti;
- 22) Istruzione e apprendimento professionale;
- 23) Attività culturali;
- 24) Attività ricreative;
- 25) Attività della società civile nelle prigioni nell'interesse dei detenuti;

- 26) Incontri con membri della famiglia e corrispondenza con le famiglie;
- 27) Diritto al lavoro remunerato;
- 28) Diritto a permessi di uscita;
- 29) Diritto di rivolgere reclami orali o scritti alle competenti autorità;
- 30) Diritto di informare della carcerazione i congiunti;
- 31) Diritto di essere informati della morte o dell'infermità di congiunti;
- 32) Diritto dei detenuti di informare i familiari della loro morte o infermità;
- 33) Diritto di visitare i loro familiari infermi e di partecipare ai loro funerali;
- 34) Diritto di consegna del corpo del detenuto deceduto ai suoi congiunti;
- 35) Diritto di essere seppelliti in caso di mancanza di congiunti o di loro rifiuto di ricevere il corpo.

Onorevole uditorio e cari ospiti, come ho detto, per raggiungere elevati obiettivi rieducativi nelle prigioni è necessaria una buona legge.

E, finalmente, noi constatiamo di avere una buona legge. Ma, mi domando: è sufficiente una buona legge per raggiungere i detti obiettivi? No, niente affatto, perché oltre alla legge occorre la costruzione di edifici penitenziari appropriati. E come voi sapete, al momento noi non abbiamo, nel maggior numero delle Province, edifici appropriati ed il necessario equipaggiamento.

Sinceramente ringraziamo i Paesi donatori, la comunità internazionale, in particolare l'Italia, gli Stati Uniti d'America e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il crimine e la droga, per l'aiuto che ci danno per la costruzione e l'equipaggiamento delle prigioni di Kabul. Ma, noi ci aspettiamo ancora di più da essi. Come è stabilito nell'articolo 23 di questa legge, noi dobbiamo essere in grado di costruire prigioni e centri di detenzione nelle Province afgane sulla base di un piano e di precisi tempi di esecuzione in linea con i principi e gli standards delle Nazioni Unite.

Io sono sicuro che con la vostra assistenza e nella luce della nuova legge penitenziaria, le nostre prigioni diventeranno in un futuro non lontano importanti istituzioni e centri di rieducazione e riabilitazione dei violatori della legge.

2.c) Discorso del Procuratore Generale Signor Abdul Mahmood Daqiq

Eccellenza Ministro della Giustizia, Signor di Gennaro, onorevoli membri della Corte Suprema, operatori penitenziari, ospiti ed amici stranieri, a voi tutti il mio saluto.

Come voi sapete la mancanza di adeguati edifici da adibire a prigionieri è un grave problema. Ma, problema ancora più grave è la mancanza di edifici per le istituzioni che devono curare i casi delle persone indagate e accusate per aver commesso reati.

Gli Uffici della Procura Generale e della Suprema Corte, che sono responsabili per l'amministrazione della giustizia e per la trattazione degli affari giudiziari, soffrono anch'essi della detta carenza. Quando le autorità responsabili delle decisioni non hanno uffici ci si dibatte in seri problemi.

Noi siamo fiduciosi che Paesi donatori, in particolare l'Italia e gli Stati Uniti d'America ed altri Paesi disposti a farlo, rivolgano una maggiore attenzione alla giustizia ed agli organi giudiziari dell'Afghanistan, specialmente alla Suprema Corte che è l'autorità più alta.

Desideriamo, anche, che la stessa attenzione sia rivolta all'Ufficio del Procuratore Generale ed al Ministero della Giustizia.

Noi abbiamo un detto in cui si afferma che quando gli organi della giustizia sono potenziati anche la legalità viene potenziata e che quando gli organi della giustizia (Corte Suprema, Ufficio del Procuratore Generale, Ministero della Giustizia e Polizia) sono indeboliti anche la legalità si indebolisce nel Paese. Senza legalità non vi può essere sicurezza e viceversa la sicurezza serve a mantenere la legalità.

Desidero esprimere la mia gratitudine ai Governi d'Italia e degli Stati Uniti d'America per l'aiuto che ci danno nell'edificare alcuni immobili giudiziari in alcune Province per ospitare uffici delle corti, delle procure e del Ministero della Giustizia.

Spero proprio che i nostri problemi di carenza di immobili per uffici possano risolversi nel giro di pochi anni.

Siamo lieti di ospitare questo seminario ed auspico che simili iniziative possano essere intraprese anche per l'Ufficio del Procuratore Generale, per la Suprema Corte e per la Polizia, con l'assistenza dell'Italia affinché gli studiosi possano esprimere la loro opinione sulle leggi che sono in via di formazione, nonché sulla revisione delle leggi esistenti. Ciò preparerà il terreno per l'estensione della legalità nella società.

Per concludere, rivolgo i miei ringraziamenti ed apprezzamenti agli attori di questo seminario ed in particolare al Signor di Gennaro ed al Governo Italiano.

2.d) Discorso del capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia Signor Sayed Yousf Halim

Con il permesso di Sua eccellenza il Ministro della Giustizia, Onorevoli ospiti locali e stranieri, valorosi funzionari delle prigioni e dei centri di detenzione.

Questo seminario dedicato alla esecuzione della nuova legge sulle prigioni e i centri di detenzione, al rispetto dei diritti umani e alla restaurazione della supremazia della legge è il primo incontro di stu-

dio di questo tipo che si svolge nel nostro Paese dopo due decenni e mezzo di guerra e distruzione. È dunque doveroso ringraziare l'Ufficio delle Nazioni Unite sul Crimine e la Droga, il presidente di Genaro e la dottoressa Carla Ciavarella i quali, non solo hanno assistito il Ministero della Giustizia nella preparazione di questo seminario ma hanno anche dato utile consulenza durante la redazione della legge che avete di fronte, in particolare per l'osservazione dei principi universali che presiedono alla materia.

Io spero che essi, così come ci hanno assistiti nel preparare questa legge, non ci faranno venir meno la loro assistenza finanziaria e tecnica nella fase della sua attuazione. Ne abbiamo grande bisogno perché le infrastrutture afgane, che includono le prigioni e i centri di detenzione, durante le due decenni e mezzo della crisi sono state o completamente devastate o gravemente danneggiate e non è possibile provvedere alla loro ricostruzione in tempi brevi senza uno sforzo congiunto da parte nostra e della comunità internazionale.

Se non beneficeremo di assistenza tecnica e finanziaria per l'esecuzione di questa legge, che è stata redatta in linea con le condizioni attuali della società afgana, temo che le sue previsioni rimarranno sulla carta e non diverranno realtà.

Oggi, in questo seminario accademico desidero soffermarmi su tre argomenti:

- la filosofia della punizione e i precedenti storici delle prigioni e della punizione in Afghanistan;
- spiegazione della nuova legge sulle prigioni e i centri di detenzione alla luce delle Regole Minime per il Trattamento dei Detenuti dell'ONU;
- analisi comparativa fra la nuova e la vecchia legge sulle prigioni e i centri di detenzione.

La filosofia della punizione e i precedenti storici delle prigioni e della punizione in Afghanistan

Prima di addentrarmi nella discussione del tema debbo soffermarmi un momento sulla filosofia della punizione dal punto di vista criminologico e sociologico.

Il sistema penale è una delle più importanti istituzioni legali di ogni società. Ogni società fin dalla sua origine ha riconosciuto diritti e privilegi per i suoi membri e ha imposto il rispetto di essi. Il diritto alla vita, il diritto alla libertà, il diritto al benessere e alla sicurezza, il diritto di proprietà etc... sono fra questi diritti e privilegi. A nessuno è permesso di violare i diritti degli altri. Se qualcuno dei consociati non è soddisfatto dei propri diritti e distrugge l'ordine e gli equilibri stabiliti violando i diritti altrui, è necessario che la società reagisca. Pertanto la punizione è uno dei fattori per il mantenimento dell'ordine e la protezione dei diritti. Così, dal primo formarsi della società, il sistema penale prevede la punizione come uno dei pilastri fondamentali.

Potrebbe forse affermarsi che le leggi penali sono le regole più antiche delle società umane. Infatti la stessa punizione è una delle più antiche istituzioni umane. A causa dell'esistenza di conflitti di interesse la commissione di reati avviene comunque e urta i sentimenti dei consociati. Pertanto la società reagisce e punisce i delinquenti.

Anche nelle religioni divine la punizione dei criminali è vista come indispensabile. Bisogna, però, osservare che nei regimi dispotici la punizione è accompagnata da crudeltà e oppressione mentre in una società libera e avanzata essa è considerata solo come il segno della supremazia della legge.

Nonostante tutto ciò la filosofia della punizione e i suoi motivi di giustificazione sono sempre stati al centro delle discussioni fra giuristi, filosofi, criminologi e sociologi.

I criminologi e i sociologi usano cinque concetti principali per giustificare la punizione, che io menzionerò brevemente come segue:

1. Il concetto del beneficio sociale (difesa sociale): Jean Jacques Rousseau nel suo famoso libro "Il Contratto sociale" giustifica la punizione considerando il suo beneficio. Riguardo all'origine e alla fonte del diritto della società di punire e di ammonire i cittadini, egli ritiene che gli esseri umani nascono liberi e vivono liberamente nella natura. Essi, però, da soli non sono in grado di proteggersi e difendersi contro le forze naturali. Pertanto si mettono insieme facendo un contratto sociale fra di loro per proteggersi vicendevolmente, per fronteggiare i pericoli. Quando in tale società qualcuno commette volontariamente un delitto viola il contratto che ha fatto con gli altri. Sottoporre a giudizio il violatore e annunciare al pubblico che egli ha violato il contratto sociale serve a significare che egli non è più un membro della società. Poiché egli ha infranto il contratto deve essere imprigionato o eliminato come un nemico della società.

Tale persona non ha più diritto alla protezione della società e la società ha il diritto di punirlo.

Jeremy Bentham, un giurista inglese e Beccaria, un rinomato sociologo, hanno considerato l'obiettivo della punizione e il suo beneficio sociale concludendo che la finalità della punizione consiste nel fare astenere il delinquente dal commettere ulteriori reati.

Essi hanno ritenuto che il timore della punizione prevista dalla legge induce i potenziali criminali ad astenersi dal commettere delitti. Inoltre avendo sperimentato la durezza della punizione lo stesso delinquente comprende che se commette ulteriori reati, dovrà subire di nuovo la penosa punizione o, forse, una anche peggiore.

2. Il concetto di giustizia assoluta: alcuni filosofi e scrittori di argomenti religiosi e morali considerano la punizione come l'affermazione della giustizia assoluta senza riguardo al suo beneficio sociale. Fra questi studiosi possiamo ricordare il grande filosofo tedesco Kant. Kant ritiene assurdo punire il delinquente per il suo bene-

ficio sociale o per la difesa sociale sostenuti da Bentham. Egli sostiene che la punizione del delinquente è necessaria anche se da essa non ci si attende alcun beneficio sociale perché sono state violate la moralità e la giustizia. Nella sua opinione la finalità della punizione, senza badare al suo beneficio o alla riparazione del danno, è la pena che deve conseguire alla commissione di un atto immorale. Per chiarire la sua opinione, secondo cui la finalità della punizione è la restaurazione della giustizia, egli cita il famoso esempio dell'isola deserta.

Egli afferma: "Supponiamo che alcune persone hanno formato una società in un'isola remota dove vivono insieme. Per qualche motivo i residenti dell'isola successivamente decidono di andarsene dissolvendo la società. Ipotizziamo, pure, che un delinquente ha commesso un omicidio prima della decisione di lasciare l'isola. Anche qui, l'ultimo dovere di quella società prima di lasciare l'isola è la punizione del colpevole. Nel momento in cui la società si sta dissolvendo e quando non ci sarà più alcuna società sull'isola l'infrazione della punizione non ha alcun significato come beneficio sociale. Viceversa, la giustizia assoluta e l'ordine morale, che sono valori superiori al beneficio sociale, impongono l'infrazione della punizione".

3. Il concetto della prevenzione e della deterrenza: coloro che condividono questa concezione ritengono che contrastare il delitto con metodi preventivi e di deterrenza riduce il numero di reati. Essi pensano che punendo si pone un ostacolo sulla via del delinquente il quale per un certo periodo di tempo non commetterà stupro o altro delitto. Giustificare la punizione con la riduzione del numero dei reati è una opinione accettabile e approvata da molti studiosi. Secondo questa opinione il delinquente si astiene dal commettere reati per paura della punizione.

Se non c'è deterrenza altri membri della società possono essere indotti a commettere reati.

In questo tipo di filosofia l'attenzione non è solo diretta al criminale che ha violato la legge ma anche a tutti i membri della società.

4. Il concetto della riabilitazione ed educazione: il principale obiettivo degli studiosi del diritto penale, in particolare dei sostenitori della scuola di difesa sociale come giustificazione della punizione, è la correzione dei criminali. Quale altro più nobile obiettivo può immaginarsi rispetto a quello di correggere il criminale attraverso la punizione e riconsegnarlo alla società come una persona buona e onorevole? La scuola di difesa sociale ritiene che uno dei doveri fondamentali dello Stato è la correzione e educazione dei delinquenti. I sostenitori di questa scuola sono convinti che la punizione del delinquente infligge a costui un duro colpo che vale a fargli capire che la via che egli sta seguendo è sbagliata. È possibile che questi decida di cambiare condotta in futuro.

Dopo aver brevemente riferito alcune opinioni sulla filosofia della punizione che gli studiosi hanno espresso come giustificazione della medesima, occorre ora chiarire che la giustificazione della punizione non può esaurirsi da un particolare punto di vista. Infatti nessuna delle concezioni di cui ho parlato fornisce una giustificazione di tutti gli aspetti. Ciascuna di esse rappresenta parte della verità e, quindi, suscita critiche. Per esempio nel criticare la concezione della deterrenza si afferma che l'esperienza mostra il contrario. Delinquenti condannati e puniti spesso commettono altri reati dimostrando che essi non sono intimoriti dalla punizione.

Vi sono poi alcune serie riserve circa la natura correttiva della punizione. Anche se è possibile che un delinquente non commetta nuovi reati per paura, la rieducazione è una cosa completamente diversa. La prigione, dove a volte il criminale rimane dietro le sbarre a lungo e dove ha tutto il tempo per riflettere sul male fatto e sui reati commessi, non è detto che aiuti il soggetto a cambiare in termini di buona condotta, ma può darsi che nella prigione impari a commettere reati sfuggendo all'arresto. Pertanto se noi vogliamo veramente modificare gli atteggiamenti morali e correggere il soggetto è consigliabile fare ricorso ai metodi educativi. Non dobbiamo più preoccuparci dei fattori che portano al delitto. Se un delinquente soffre di disturbi della personalità dobbiamo preoccuparci di trattarlo adeguatamente perché la sola inflizione della punizione non assicura il raggiungimento dell'obiettivo della correzione.

La filosofia della punizione dell'Islam

La promozione della personalità degli esseri umani è uno dei più impegnativi obiettivi a cui uno Stato Islamico dovrebbe dedicarsi particolarmente. Può darsi che sottomettere i criminali alla sofferenza e punirli non serva in alcuni casi a raggiungere questo obiettivo. Escludere un individuo dalla società e mandarlo in prigione può influire negativamente su di lui e aprire la strada a ulteriore degradazione. Può darsi che la sofferenza, che è elemento di ogni punizione, in alcuni casi può portare alla riforma del delinquente grazie ad alcune condizioni. Ma in ogni caso noi non possiamo ritenere che la punizione sia priva di qualsiasi valore rieducativo. Un criminale in alcuni casi deve essere rimosso, come un microbo, dalla società. Nel maggior numero dei casi noi dobbiamo considerare il delinquente come un essere umano avente diritto a tutti i tipi di assistenza, come gli altri esseri umani, e dobbiamo aiutarlo a recuperare il suo stato perduto e acquistare dignità umana.

Ma d'altro lato, i sostenitori della scuola investigativa affermano che il delitto commesso non riveste particolare importanza di per sé mentre ciò che importa è la persona del delinquente. E, pertanto, deve prestarsi attenzione alla sua personalità. Vero è che nella legge penale viene attribuita speciale importanza alla personalità del-

l'uomo ma ciò non toglie che si possa completamente ignorare il delitto commesso. Come potrebbe essere accettabile che i perpetratori di reati gravi siano sottoposti alla stessa punizione inflitta agli autori di lievi reati solo perché hanno personalità simili? D'altra parte non si può ignorare l'interesse e il benessere della società e prendere in considerazione solo la personalità del delinquente. Analizzando le punizioni prescritte nell'Islam possiamo concludere che in questo contesto sono tenuti in considerazione sia la personalità del delinquente sia il benessere della società.

Ora che abbiamo chiarito la filosofia della punizione si può comprendere meglio la funzione delle punizioni e delle prigioni in Afghanistan, specialmente sul finire del XIX secolo e l'inizio del XX. Le prigioni nella loro corrente concezione non sono molto antiche. Inizialmente le prigioni e le camere di sicurezza sono state usate per custodire gli autori di reato in attesa di decidere il loro caso e rinviarli a giudizio. Usualmente le punizioni corporali come la pena di morte, la mutilazione, il taglio di parti del corpo, i ceppi, l'impiccagione erano applicate dai carcerieri. La situazione della prigioni nel nostro amato Paese, si è protratta nelle sue forme primitive ed è andata avanti selvaggiamente in un'atmosfera inumana fino all'inizio del XX secolo.

Gli storici nostrani del passato hanno omesso di far luce sulla situazione delle prigioni di cui si sono disinteressati. Noi possiamo constatare questa indifferenza leggendo le pagine silenti e vaghe della nostra storia.

Il libro "L'Afganistan nel corso della storia" nel descrivere i vari aspetti della vita in Afghanistan tratta delle prigioni marginalmente e brevemente accenna alla loro orribile e spaventosa situazione. Ma una chiara e vivida scena dello stato delle prigioni e del modo in cui si eseguivano le punizioni è descritta nel libro di Ghulam Mohammed Gubar, il famoso storico del nostro Paese.

Egli scrive che agli inizi del XX secolo il circolo di spionaggio in Afghanistan era molto esteso. Le spie erano certe della loro sicurezza e delle loro proprietà e dominavano le vite e le proprietà degli altri. I governanti non avevano la capacità e il tempo per valutare le migliaia di denunce delle loro spie e quindi bastava anche la denuncia di una spia per provocare le decisioni del re.

Secondo questo storico oltre alle numerose prigioni nella capitale e nelle province, anche le prigioni sotterranee di Kabul e Herat sparavano un tremendo incubo nel Paese poiché in esse si compivano varie forme di tortura quali l'imposizione di ceppi, le bruciature con olio bollente, il tagliare parti del corpo, obbligare a stare svegli, obbligare a stare in piedi, accecare, massacrare, lapidare, legare alla bocca di un cannone etc... I carcerieri avevano libertà assoluta e il delitto di una persona poteva danneggiare la sua famiglia e anche i suoi amici.

Oltre a numerose prigioni e a molti luoghi di detenzione in Kabul, vi erano pure alcune prigioni speciali che appartenevano a persone rispettabili e influenti come Mohammad Naim Khan, capitano del re

e Baba Barq, uomo di guardia del re. Baba Barq aveva installato una forca di fronte alla sua casa a Murad Khani in Kabul. Egli mandava al patibolo i condannati.

Baba Barq, e tutti gli uomini di guardia assumevano hashish. Il re inviava alcuni prigionieri a loro perché colassero su di essi olio bollente e ponessero bastoncini fra le loro dita e li stringessero fino a che confessassero la loro colpa.

Essi ammassavano centinaia di persone in una sola stanza. Fra i detenuti nel carcere di Baba Barq vi è stato Mirza Gul Mohammed Jan Wardaki, imprigionato per l'accusa di aver scritto una petizione. Egli ha scritto «i miei ceppi pesavano vari 'kabuli sears' (un 'kabuli sears' pesa sette kg) era inverno e i detenuti erano stati convocati dal re. Tutti i detenuti restarono in piedi dal primo mattino alla sera perché il re non aveva avuto tempo di incontrarli. Finalmente, di notte, il re esaminò alcuni casi di furto e ordinò senza possibilità di obiezioni: "due persone devono essere impiccate, le mani di quattro persone e le orecchie di altre tre devono essere tagliate, gli occhi di due devono essere estratti e gli addomi di tre altre persone devono essere tagliati e aperti domani. La persona nella cui casa è stata rinvenuta la refurtiva deve essere ferita con la lancia e nella ferita va versata calce". Anche la mia punizione fu decisa. Io che ero stato imprigionato con l'accusa di aver scritto una petizione, avrei dovuto comprare la mia vita per 2000 afgani, altrimenti sarei stato ucciso».

La continua inflizione di gravi torture, la spietatezza e la crudeltà dei governanti e dei loro agenti e spie avevano diffuso tale terrore nel Paese al punto che secondo Faiz Mohammad Khan, una persona di alto livello come Ghulam Haider Takhi, comandante in capo dell'esercito, non esitò a fuggire in India per paura di essere torturato quando apprese di essere in debito con il governo e tenuto a pagare la somma di 18000 afgani. Analogamente, Mirza Amir Ab-ul-Hassan quando apprese che suo padre, Mir Mohammad Hussian, capo dell'esercito, era stato imprigionato, si suicidò con una pistola. La gente, specialmente in Kabul, detesta i nomi Shash Qala e Noam Gerak. Shash Qala era l'ufficio finanziario che determinava il valore dei beni delle persone che dovevano dare contributi al re. Esso ha rovinato molte famiglie con il pretesto di avere dei debiti o di avere falsificato i bilanci.

Ma Noam Gerak era una specie di terrore ufficiale clandestino gestito dal governatore della città, agli ordini e nel nome del re. Alla mezza notte veniva bussato alla porta di casa della persona designata e questa invitata ad uscire. Dopodiché l'uomo scompariva e la sua famiglia non ardiva dire alcunché riguardo alla sparizione.

L'inizio della riforma e la fase di cambiamento

Verso il 1929, dopo l'acquisto dell'indipendenza, sotto il regno di Amannullah il governo intraprese riforme interne. Il popolo afgano che

desiderava il progresso apprezzò le riforme e sostenne il governo. Esso fu d'accordo nel destinare parte dei proventi delle tasse all'educazione e volontariamente contribuì per estendere la rete stradale.

Il popolo sostenne fortemente le nuove industrie e i principi del regime democratico. Le ragazze furono ammesse nelle scuole, fu pubblicato il periodico *Irashad-ul-Naswan* e fu fondata e resa operativa l'Associazione delle Donne.

Più o meno il popolo sostenne il nuovo governo in tutte le sue riforme senza pregiudizi. Le tasse sui beni, il contributo di grano, il prelievo di cibo e suppellettili dalle locande del Paese, le ipoteche, le tasse governative, la nomina di comandanti di villaggi, il lavoro forzato gratuito e numerose tasse sui bazar furono abolite.

È questo il tempo in cui l'Afganistan per la prima volta nella sua storia adottò la Costituzione dove erano sanciti principi democratici. In virtù del suo articolo 11 la stampa e i giornali locali furono autorizzati da un regolamento speciale. Fu per questa disposizione costituzionale che fu pubblicato un gran numero di giornali e di libri. Di questi ancora oggi si pubblica giornalmente l'*Omis*.

Il governo dedicò particolare attenzione all'unità nazionale che saggiamente promosse sulla base della fratellanza e dell'eguaglianza dei diritti fra i cittadini. L'articolo 8 della costituzione stabilì che tutte le persone che vivevano in Afganistan erano cittadini senza discriminazioni religiose. Nell'articolo 9 era previsto che tutti i cittadini avevano la libertà di usare dei loro diritti personali. L'articolo 10 affermò che la libertà personale era immune da ogni forma di interferenza e che nessuno poteva essere detenuto e punito senza un ordine legale emesso in base a leggi scritte.

Nell'articolo 11 fu stipulato il principio dell'uguaglianza fra i cittadini e nell'articolo 20 la proibizione della confisca e del lavoro non retribuito. La tortura in qualsiasi forma fu vietata dall'articolo 24 mentre fu assicurata la inviolabilità del domicilio e della corrispondenza.

Lo spirito di queste previsioni legislative comportava che esse fossero eseguite senza frode, demagogia e ipocrisia.

L'azione del governo si basava su tre poteri (esecutivo, legislativo e giudiziario). Il governo aveva una speciale struttura organizzativa. Fu formato il parlamento composto da rappresentanti eletti dal popolo e scelti dal re. I governi provinciali avevano i loro consigli consultivi. Il parlamento doveva studiare attentamente i progetti di legge e doveva, poi, inviarli attraverso il consiglio dei ministri al re per l'approvazione. Il parlamento doveva occuparsi pure del bilancio e dei protocolli e trattati internazionali derivando questi poteri dalle disposizioni degli articoli 39-49 della Costituzione e dalla legge sulla organizzazione dello Stato.

Circa la funzione giudiziaria che già aveva vasti poteri e una specie di indipendenza, il governo doveva rispettarne la indipendenza in virtù dell'articolo 53 della Costituzione. Nel passato il giudice aveva discrezionalità nel trattare i casi penali perché le pene non erano determinate prima della commissione del delitto e spettava al giudi-

ce stabilire il tipo di delitto e la punizione conseguente. Pertanto il giudice giudicava secondo il suo personale convincimento facendo la diagnosi del caso e con l'autorità di affermare la colpevolezza sulla base delle apparenze e dello stato sociale dell'imputato fino a condannarlo a morte. Con l'aiuto di alcuni qualificati giuristi, i quali scrissero due libri intitolati Tamasuk-I-Qazah Amania (adesione alla sentenza Amani) il re limitò i vasti poteri dei giudici. Infatti questi due libri costituirono la legge penale codificata stabilendo che la punizione dei delitti dovesse essere prevista prima della loro commissione.

Il potere esecutivo del governo del re Amannullah era costituito da un primo ministro e da nove ministri. Essi rispondevano dei loro atti al re.

Al fine di regolare le funzioni del governo furono adottate molte leggi dal parlamento, dal gabinetto dei ministri e dai grandi consigli popolari (Loja Jirgas). Fra esse ricordiamo il regolamento sulle prigioni e i centri di detenzione. Con l'esecuzione di questo regolamento ebbero termine gli atti arbitrari dei comandanti dei forti cittadini e del personale penitenziario. Il regolamento trattava pure dei diritti dei detenuti, del loro trattamento, educazione, apprendimento professionale etc.... Probabilmente questo regolamento entrò in vigore nel 1939 e la sua quinta edizione fu pubblicata nella gazzetta nel 6 gennaio 1950. Poiché si trattava del primo regolamento in tema di prigioni e di centri di detenzione furono successivamente emesse varie appendici e riforme per adattarne le norme al cambiamento delle circostanze.

Esposizione della nuova legge sulle prigioni e i centri di detenzione alla luce delle Regole Minime delle Nazioni Unite sul trattamento dei detenuti

La nuova legge sulle prigioni e i centri di detenzione è stata redatta in due mesi dopo discussioni accademiche, revisioni e aggiustamenti con la cooperazione dello stimato ufficio delle Nazioni Unite per il Crimine e la Droga e gli sforzi congiunti dei rappresentanti della Suprema Corte, dell'Ufficio del Procuratore Generale, del Ministero dell'Interno, Finanze, Educazione ed Economia nonché della commissione Indipendente dei Diritti Umani. Il testo di questa legge fu inviato all'Unità Generale Amministrativa dell'Ufficio del Presidente il 19 ottobre 2004 e fu approvata nella riunione del gabinetto il 26 ottobre successivo.

Solo il Ministero dell'Interno sollevò obiezioni all'espressione "polizia penitenziaria" usata per indicare il personale delle prigioni e dei centri di detenzione. Il Gabinetto decise che il problema doveva essere risolto d'intesa fra i Ministeri della Giustizia e dell'Interno.

Dopo sei mesi di discussioni, l'espressione fu sostituita da "funzionari e guardie delle prigioni". Successivamente, il Gabinetto approvò la legge, il 26 maggio 2005, che fu emanata con Decreto Presidenziale n. 15 del 11 aprile 2005.

Questa legge è in vigore, in forza del suo articolo 54, dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta n. 852 del 31 maggio 2005.

La nuova legge consta di 8 capitoli e 54 articoli. Il primo capitolo è dedicato alle disposizioni generali; il secondo tratta dei luoghi dove si limita la libertà; il terzo descrive la struttura organizzativa e l'amministrazione delle prigioni. Il quarto capitolo è dedicato alla situazione ed alle condizioni generali delle prigioni e dei centri di detenzione. Il quinto disciplina il trattamento dei condannati e degli imputati. Il sesto capitolo concerne le condizioni per l'esecuzione delle condanne e della carcerazione preventiva. Il settimo capitolo descrive il tema della supervisione sulle prigioni ed i centri di detenzione e, finalmente, l'ottavo getta luce sulla questione dell'offerta di asilo temporaneo e fissa la data di entrata in vigore della legge.

Dopo questa breve presentazione della nuova legge, desidero tornare alle Regole Minime dell'ONU per esaminare il loro contenuto ed individuare in quali articoli della nuova legge i principi stabiliti dalle Regole sono riflessi.

A) Le Regole Generali e Fondamentali

Le seguenti norme sono egualmente applicabili, senza eccezioni, a tutti i detenuti senza riguardo alle loro differenze etniche o basate su altri elementi quali il colore, il sesso, la nazionalità, la religione, il credo politico, la classe sociale ed altre caratteristiche individuali:

1. Registrazione;
2. Classificazione;
3. Assegnazione;
4. Igiene personale;
5. Provvista di vestiario e letteraccia;
6. Alimentazione;
7. Esercizi fisici ed attività ricreativa;
8. Servizi sanitari;
9. Adozione di misure disciplinari;
10. Proibizione di usare determinati oggetti;
11. Informazioni e reclami;
12. Contatti con il mondo esterno;
13. Biblioteca;
14. Libertà religiosa;
15. Diritto dei detenuti alla proprietà personale;
16. Morte, infermità e trasferimento dei detenuti;
17. Personale penitenziario;
18. Supervisione sulle prigioni.

B) Regole speciali per la supervisione sul trattamento dei detenuti, riabilitazione e educazione degli stessi.

1. Classificazione dei detenuti;
2. Lavoro;
3. Educazione e ricreazione salutare;
4. Relazioni sociali e post-cura;
5. Infermi di mente;
6. Regole sulla detenzione;
7. Detenuti legali.

Le Nazioni Unite hanno richiesto a tutti i Governi di rispettare le Regole Minime.

La nuova legge sulle prigioni ed i centri di detenzione riflette gli standards internazionali nei suoi articoli: 29, 9, 10, 11, 24, 25, 26, 27, 20, 31, 34, 28, 36, 47, 48, 18, 22, 51, 52, 1, 5, 40, 35, 37, 33, e 32.

Ciò dimostra che nel suo complesso la nuova legge è rispettosa dei principi dell'ONU.

La precedente abrogata legge sulle prigioni ed i centri di detenzione, e il regolamento dei centri di detenzione, che rispettivamente constavano di 9 capitoli e 71 articoli e 6 capitoli e 41 articoli, disciplinavano il sistema riflettendo quelle che erano le concezioni del governo di allora.

Come ho già detto, la nuova legge è stata formulata osservando gli standards internazionali, i principi dei diritti umani e tenendo in mente la politica della Repubblica Islamica dell'Afghanistan.

Qui di seguito tento, in breve, una comparazione fra le caratteristiche della nuova legge e quella abrogata.

1) Rispetto dei diritti umani e trattamento dei condannati e degli imputati senza discriminazione da parte dei funzionari e guardie delle prigioni e dei centri di detenzione. Sulla base di questi principi, tutte le autorità delle prigioni e dei centri di detenzione, inclusi i funzionari e le guardie, sono tenute a trattare i detenuti imparzialmente e senza riguardo a differenze etniche, linguistiche, religiose, politiche, regionali ed al loro stato sociale. Per trattamento senza discriminazione noi intendiamo che i diritti riconosciuti ai detenuti dalla legge devono essere garantiti ad essi in assoluta uguaglianza. I funzionari e le guardie devono svolgere i loro compiti garantendo questa uguaglianza, quindi, non devono discriminare nel tutelare i detti diritti. (si veda in proposito il par. 1 dell'art. 3 che l'oratore legge).

2) La creazione del Supremo Consiglio delle prigioni e dei centri di detenzione. È la prima volta nella storia penitenziaria del nostro Paese che per supervisionare l'Amministrazione delle prigioni e dei centri di detenzione è istituito il Supremo Consiglio. C'è da ritenere che se questo ente saprà usare propriamente i suoi poteri, i pro-

blemi dei detenuti saranno risolti, i funzionari e le guardie svolgeranno bene i loro compiti, il rispetto dei diritti umani e degli altri interessi tutelati dei detenuti saranno rispettati; gli organi del governo, le organizzazioni non governative, le organizzazioni sociali operanti nei settori della salute, dell'istruzione e dell'apprendimento professionale, gli agenti di polizia ed altri adempiranno con precisione ai loro compiti e, infine, le finalità previste dall'articolo 28 di questa legge, e cioè la riabilitazione e la rieducazione dei detenuti ed il loro reinserimento nella società come cittadini rispettosi della legge, saranno raggiunte. Prego Allah (sia gloria su di Lui) di dotare di adeguate capacità il Supremo Consiglio per l'adempimento di questa importante responsabilità. (si veda l'art. 13 che l'oratore legge).

3) Il principio basilare circa la detenzione dell'imputato per più di nove mesi. Il paragrafo 4 dell'articolo 20 della legge recita: (si veda par. 4 art. 20 che l'oratore legge). Questo principio appare per la prima volta nella storia legislativa afgana. Sulla base di questo principio e delle disposizioni del codice interinale di procedura penale, pubblicato nel n. 820 della Gazzetta, il 25 febbraio 2005, le autorità dei centri di detenzione non possono ricevere e detenere una persona sospettata di aver commesso un reato senza un ordine del competente ufficio della procura o del giudice. Quando il sospetto è ammesso nel centro di detenzione sulla base del detto ordine, la direzione del centro deve vigilare con attenzione sul decorso del tempo, in linea con quanto disposto dagli articoli 6 e 36 del codice interinale. Secondo il detto articolo 36, un Procuratore ha il potere di tenere detenuto un imputato per un mese al fine di completare le sue indagini. Se questo termine scade e le indagini non sono concluse il procuratore può richiedere al Giudice competente un prolungamento del termine. Il giudice di primo grado può concedere quanto richiesto. Analogo potere di estensione è attribuito alla Corte di appello per un prolungamento di due mesi ed alla corte Suprema per cinque mesi. In totale la detenzione preventiva può durare dieci mesi e ventiquattro ore. In tutti questi casi la direzione del centro di detenzione è tenuta ad informare il Procuratore competente quando scade il termine dell'estensione se il suo Ufficio non ha provveduto a definire il caso. Quando sono scaduti i dieci mesi e ventiquattro ore e il detenuto non è stato giudicato, la direzione del centro di detenzione deve dimmetterlo informando il Procuratore. In questo caso le autorità del centro hanno fatto il loro dovere e del caso risponde il procuratore.

4) Permessi di uscita ai detenuti. L'articolo 37 della legge dispone: (si veda l'art. 37 che l'oratore legge). La concessione di permessi di uscita appare per la prima volta nella legislazione del nostro Paese. In virtù di questa disposizione ogni detenuto può beneficiare di permessi fino a venti giorni osservando le condizioni e le modalità che saranno definite da un regolamento.

5) La creazione del Comitato di Supervisione. Per rispondere tempestivamente ai reclami dei detenuti concernenti la salute, l'istruzione e le condizioni di vita, e per controllare il rispetto dell'applicazione delle norme di legge da parte dei funzionari e delle guardie è stata prevista la creazione di un Comitato di supervisione per ciascuna prigione e centro di detenzione. Il Comitato è composto dal Direttore dell'istituto che lo presiede, da un rappresentante dell'Ufficio della Procura e dal Capo della sezione educazione. Il Comitato deve visitare la prigione ed il centro di detenzione almeno una volta ogni quindici giorni e controllare quanto su indicato. A tal riguardo l'articolo 52 dispone: (si veda l'articolo 52 che l'oratore legge).

6) Assegnazione dei condannati e degli imputati in Istituti prossimi alla loro residenza. I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 20 dispongono: (si vedano i par. 1 e 2 dell'art. 20 che l'oratore legge). In base a queste disposizioni ogni detenuto ha il diritto di essere custodito in un Istituto prossimo alla residenza della sua famiglia. Tuttavia, nel primo periodo di detenzione c'è un'eccezione a questo principio, nel caso in cui l'accusato commetta il reato in un luogo diverso dalla sua residenza. In questa ipotesi egli è ristretto nel centro di detenzione di quel luogo per il tempo in cui si compiono le indagini e viene emesso l'ordine del giudice previsto dal codice interinale. In ogni altra ipotesi il condannato e l'imputato hanno il diritto di essere detenuti in un istituto prossimo alla residenza della famiglia, affinché i familiari possano agevolmente mantenere le relazioni con essi e risolvere i problemi che li riguardano.

7) Creazione delle prigioni nelle Capitali provinciali e di centri di detenzione nelle Capitali dei Distretti amministrativi. Come si è visto uno dei diritti dei detenuti è quello di essere custoditi in Istituti prossimi alle loro famiglie. Quindi, in forza delle disposizioni dell'articolo 12, il Governo è chiamato a costruire almeno una prigione ed un centro di detenzione nella Capitale di ciascuna Provincia e di ciascun Distretto amministrativo, cosicché i detenuti possano essere ristretti in un istituto del loro Distretto o Provincia. Al riguardo il detto articolo così recita: (si veda l'art. 12 che l'oratore legge).

8) Proibizione al personale di portare armi all'interno delle prigioni e dei centri di detenzione. La proibizione riguarda sia le armi da fuoco che da taglio, perché il portare armi genera, naturalmente, un'atmosfera di paura e di orrore che ha influenza sulla mente e sulla sensibilità dei detenuti. Tuttavia, quando si avverano particolari circostanze, la legge prevede eccezioni. Al riguardo gli articoli 18 e 46 così dispongono: (si vedano gli artt. 18 e 46 che l'oratore legge).

9) Trasferimento dei detenuti uomini e donne effettuati da personale dei rispettivi sessi. L'articolo 47 della legge così dispone: (si veda l'art. 47 che l'oratore legge). In base a questo principio qualsiasi trasferimento per motivi di indagine, per ordine del Giudice o per esigenze penitenziarie, deve essere effettuato a cura di funzionari e guardie appartenenti allo stesso sesso del trasferendo.

10) Permesso alla società civile (organizzazioni non governative) di lavorare nelle prigioni e nei centri di detenzione. Ai sensi dell'articolo 30, le organizzazioni non governative e altre organizzazioni di servizi sociali hanno il permesso di collaborare con le direzioni degli istituti all'interno di questi nei settori della salute, dell'istruzione, dell'industria, della preparazione professionale ed in altri campi consentiti dalla legge. Le modalità per attuare questa collaborazione e le condizioni alle quali essa deve adeguarsi saranno previste in un regolamento che sarà approvato dal Consiglio Supremo delle prigioni e dei centri di detenzione. È bene ricordare che attualmente la collaborazione delle organizzazioni non governative e di quelle di aiuto sociale che forniscono assistenza alle prigioni e ai centri di detenzione è di vitale importanza perché le recenti continue guerre nel nostro Paese hanno gravemente danneggiato le infrastrutture economiche e sociali e il Governo da solo non è in grado di provvedere ai bisogni delle prigioni e dei centri di detenzione.

Da qui l'esigenza di ottenere la collaborazione delle dette organizzazioni nei settori dell'istruzione, della preparazione professionale, nell'industria, nell'agricoltura etc... ciò spiega la ragione di questa norma.

11) Separazione dei detenuti fra il 18 e i 25 anni di età dagli adulti. L'articolo 9 dispone che i detenuti fra i 18 e i 25 anni di età siano tenuti separati dagli adulti. Nel caso che non sia possibile disporre di edifici separati questi giovani vanno ospitati in sezioni separate dell'istituto. La separazione è voluta per evitare che soggetti ancora giovani possano essere negativamente influenzati dal comportamento di detenuti adulti. D'altra parte la separazione è necessaria perché il metodo del loro trattamento rieducativo è diverso da quello degli adulti. Il personale degli istituti si deve particolarmente preoccupare della loro istruzione, dell'apprendimento, degli esercizi fisici, delle condizioni di vita e dell'alimentazione.

12) Asilo provvisorio. Un'altra buona previsione della legge è la concessione di asilo provvisorio a coloro che sono in serio pericolo per la loro incolumità. In questo caso, le direzioni degli istituti sono autorizzate ad offrire protezione temporanea negli istituti stessi con il permesso del procuratore o del Ministro della Giustizia. In tal modo si applica la Costituzione che dà al Governo la responsabilità di proteggere la vita e la proprietà dei cittadini. Si avverano casi in cui le forze di polizia non possono tenere sotto controllo protettivo persone in pericolo nel corso di tutte le 24 ore del giorno. In queste situazioni gli istituti penitenziari possono essere un rifugio sicuro.

Queste sono le principali caratteristiche della nuova legge che emergono dalla comparazione con quelle precedenti. Si deve, però, aggiungere che vi sono altri interessanti aspetti nuovi in questa leg-

ge quali il diritto delle massime autorità pubbliche di visitare gli istituti senza permesso, le proposte di aggiornamento della legge, l'obbligo di rispondere ai reclami dei detenuti in tempi determinati.

2.e) Discorso del Direttore Generale delle prigioni Signor Salam Abdul Bakshi

Nel nome di Allā il più pietoso e misericordioso, Eccellenza Signor Ministro della Giustizia della Repubblica Islamica dell'Afghanistan;
Signor Professore di Gennaro, grande ambasciatore dell'amichevole nazione italiana;

Ambasciatori dei Paesi amici;

Rappresentante dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il Crimine e la Droga;

Rappresentanti delle Organizzazioni Internazionali;

Generali, Ufficiali, sorelle e fratelli.

Cari amici,

Mi è stato richiesto di trattare tre temi:

1) I progressi compiuti dalla Direzione Generale delle Prigioni da quando è stata trasferita dal Ministero dell'Interno e quello della Giustizia;

2) le iniziative in corso;

3) le iniziative che debbono essere intraprese nel futuro.

Fin dall'inizio la nostra maggiore preoccupazione è stata quella di dare esecuzione al Decreto n. 3 della Transitoria Repubblica Islamica dell'Afghanistan cosa che, fortunatamente, è stata bene adempiuta.

Secondo questo Decreto tutte le strutture della Direzione Generale, comprensive di beni immobili e mobili delle prigioni e dei centri di detenzione, sono state registrate in un protocollo e trasferite al Ministero della Giustizia. Dal momento di questo trasferimento l'organizzazione della Direzione Generale è stata riformata tre volte e risistemata secondo le esigenze moderne e i programmi del Governo.

Attualmente le prigioni e i centri di detenzione sono attivi nelle capitali di 32 Province. I centri di detenzione distrettuali funzionanti ammontano a 238.

Il personale penitenziario è stato progressivamente aumentato fino a raggiungere il numero di 4.125. Sono stati messi a punto un sistema di comunicazioni fra le istituzioni penitenziarie, e un sistema di informazione fra il centro e le prigioni provinciali.

Il livello di ordine e amministrazione negli istituti è soddisfacente.

77 membri del personale sono stati promossi per merito, hanno ricevuto encomi e premi in denaro. Contemporaneamente un certo numero di operatori, che ha dimostrato negligenza e pigrizia, è stato redarguito e alcuni sono stati licenziati.

Ispettori centrali si sono recati per ben cento volte presso prigioni provinciali, in differenti occasioni, accertando e correggendo le situazioni, essi hanno offerto ampia cooperazione al personale degli istituti e lo hanno richiamato alle sue responsabilità.

Il Direttore Generale, con i suoi diretti collaboratori, ha compiuto visite alle prigioni di Takhar, Badakhshan, Kunduz, Baghlan, Balkh, Samangan, Saripul, Jozjan, Parwan, Panjshir, Kapiza, Ghazni, Zabul, Kandahar, Herat e Helmand.

Al fabbisogno degli istituti, quali mobilio, attrezzature sanitarie, articoli di cancelleria ed altro ha inizialmente provveduto il Governo. Successivamente si è provveduto secondo norme standardizzate.

Il primo e secondo blocco della prigione di Poli-charkhi sono stati ricostruiti con l'assistenza dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il Crimine e la Droga. Il primo blocco è attualmente usato in maniera conveniente per ospitare detenuti, il secondo è adibito per uffici amministrativi.

All'interno di questa prigione, sempre con l'assistenza del detto Ufficio delle Nazioni Unite, sono stati costruiti una cucina e una clinica medica con 10 letti.

Sempre all'interno della prigione, con l'assistenza del Comitato della Mezzaluna Rossa Internazionale (ICRC), è stato scavato un profondo pozzo. Il predetto Comitato ha anche provveduto a fornire due depositi di plastica per acqua della capacità di tremila litri ciascuno.

La prigione dispone di camere per detenuti, di locali per studio, di servizi igienici, di bagni e di una sala centrale per riunioni del personale.

Sono stati costruiti 24 gabinetti e camere da bagno per i detenuti del blocco 3.

Con le medesime risorse si è provveduto a costruire gli edifici per i centri di detenzione dei distretti di Kalakan e Dah-Sabz.

Nella prigione di Samangan, con l'assistenza dell'ICRC sono stati costruiti un sistema per il filtraggio dell'acqua e tre gabinetti.

Nella prigione della Provincia di Ningarhar, con l'assistenza dell'ICRC è stata ricostruita la moschea e il sistema per la fornitura di acqua.

L'ICRC ha donato duemila piumini, coperte e altre suppellettili.

L'edificio penitenziario della Provincia di Khost è stato costruito e approntato con l'assistenza del locale P.R.T. (Provincial Reconstruction Team).⁽²⁾

Artigianato e Industria

Nelle prigioni di 25 Province sono in funzione unità sartoriali.

Lavorazioni dello stagno sono attive nelle prigioni di Poli-charcki e di Herat. Nelle prigioni di Jozjan, Kunduz, Herat e Poli-charki sono attive unità di tessitura di tappeti.

⁽²⁾ Alcuni Paesi donatori, fra cui l'Italia, hanno assunto l'iniziativa di fornire strutture fondamentali ad alcune Province. Queste iniziative sono chiamate "Provincial Reconstruction Team" (PRT).

Nella prigione di Herat vi sono anche attività dolciarie, di maglierie, di lavorazioni dello stagno e di pittura.

Nei tenimenti agricoli adiacenti alle prigioni di Ningarhar, Herat, Baghlam, Kunduz, Helmand e Takhar sono state organizzate coltivazioni.

Dispense e locali da barbieri sono stati organizzati in tutte le prigioni del Paese.

Nella prigione di Jazian è stata installata una macchina segatrice e un mulino elettrico. La Direzione Generale ha istituito una rivendita cooperativa per uso del personale.

Sono stati individuati i terreni per la costruzione di prigioni nelle Province di Paktia, Baghlan, Khost, Kapisa, Panjshir, Parwan, Samangan e Paktia.

Equipaggiamento tecnico e di sicurezza

Sono attualmente disponibili 30 veicoli e 5 autocarri pesanti.

Sono stati anche acquisiti 1200 metri di filo spinato, 100 manette fabbricate all'estero e 2300 fatte localmente, 500 mitragliatori con il relativo munizionamento.

Sono stati convenientemente riparati 20 veicoli.

Sono presi a nolo 12 veicoli per il trasporto del personale centrale e periferico.

La situazione della sicurezza è costantemente seguita con attenzione dalla Direzione Generale e dai direttori degli istituti al fine di evitare che si ripetano incidenti come quelli che sono stati repressi nella prigione centrale, nel centro di detenzione di Kabul e nella prigione di Kunar.

L'Ufficio delle Nazioni Unite per il Crimine e la Droga e le forze della coalizione hanno fornito 28 postazioni di personal computer e 4 macchine per fotocopia che sono state distribuite fra il Centro e la periferia. Nei centri di detenzione di Kabul, Mazar e Herat sono stati installati sistemi fotocellulari di controllo per precauzioni di sicurezza.

Risorse finanziarie

Lo stanziamento annuale di fondi per la Direzione Generale delle Prigioni è disposto dal Ministero delle Finanze sulla base delle richieste. I fondi vengono spesi rispettando precise norme.

I pagamenti vengono ufficialmente documentati.

I salari del personale sono pagati mensilmente.

I fondi necessari per progetti di sviluppo vengono accuratamente calcolati e la relativa richiesta è sottoposta alle autorità competenti perché ne possano tener conto nei programmi finanziari degli anni prossimi.

Le relazioni sulle spese effettuate vengono tempestivamente trasmesse dagli istituti periferici al centro e raccolte nei fascicoli della documentazione contabile.

Popolazione penitenziaria

Al momento attuale risultano detenuti nelle prigioni afgane 6156 detenuti di cui 5989 uomini e 167 donne.

I detenuti imputati in attesa di giudizio sono 3216 rispetto a 2940 condannati. L'anno scorso 849 detenuti talibani sono stati trasferiti dal carcere della Provincia di Jozjan alla prigione centrale e successivamente dimessi per ordine dell'autorità.

Personale

A seguito della attuazione della riforma dell'Amministrazione il Ministero della Giustizia ha ritenuto necessario dimettere e sostituire 16 direttori di prigioni provinciali nel corso dell'anno corrente.

50 agenti sono andati in pensione secondo le norme che disciplinano il servizio.

Formazione professionale

10 seminari e più di 20 workshop si sono svolti al Centro e nelle Province per conto della Direzione Generale con l'assistenza di organizzazioni internazionali.

Più di 1000 appartenenti al personale penitenziario sono stati formati ed hanno ricevuto il relativo certificato.

10 generali dell'Amministrazione Penitenziaria hanno compiuto una visita di studio in Italia e Germania ai fini del perfezionamento professionale, altri 4 hanno visitato la Turchia per le stesse finalità.

10 insegnanti del Centro per l'educazione sono stati inviati in Turchia per 2 mesi per ottenere una più elaborata formazione professionale e attualmente sono molto occupati ad impartire lezioni nel Centro per l'educazione del personale penitenziario. Al momento abbiamo 601 diplomati che hanno partecipato a 6 corsi precedenti. In virtù di un decreto emesso dalle superiori autorità afgane il Centro ha ricevuto riconoscimento ufficiale e il primo corso è in atto. È interessante ricordare che ad ogni corso, che dura 45 giorni, partecipano 120 studenti. L'assistenza e la cooperazione che stiamo ricevendo dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il Crimine e la Droga sono molto apprezzati.

Oltre a questa attività educativa molte altre si svolgono al Centro e nelle Province. Sono in funzione 80 corsi di preparazione professionale in varie prigioni frequentati da 1554 studenti, 200 dei quali hanno già ottenuto il diploma. Sono disponibili 1200 libri, 4000 quaderni e 2000 penne.

Negli istituti centrali e provinciali sono state create 10 squadre di palla a volo e 2 di calcio fra il personale.

Lavori edilizi in corso

L'ottanta per cento del lavoro per la ricostruzione del centro di detenzione di Kabul, inclusi i gabinetti, la moschea ed altre strutture necessarie è stato fatto.

È in corso la ricostruzione del muro periferico della prigione centrale.

È pure in corso di costruzione un locale per riunione nel blocco 1 della prigione centrale di Poli-charki a cura dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il Crimine e la Droga. Sono stati definiti gli appalti per la ricostruzione dei blocchi 5, 7 e 8 della detta prigione e il 60% dei lavori è in corso.

Le mura del centro di detenzione femminile di Parwan, che erano state danneggiate durante la guerra civile, sono in fase di ricostruzione.

Nella prigione di Logar sono state ricostruite tre stanze.

Il centro di detenzione del distretto di Sharkar Dara è in corso di costruzione ed i relativi lavori sono già stati fatti per l'80%.

I lavori per la creazione di una prigione-clinica nella Provincia di Kanduz sono già stati realizzati per l'80%.

Si sta provvedendo alla sistemazione delle terre coltivabili presso le prigioni di Hhazni, Jozjan e Paktia.

La ICRC sta curando la costruzione delle prigioni e dei centri di detenzione di Jazjan, Faryab, Sarijul, Balkh, Kunduz, Badakhshan, Takhar, Baghlan, Samagan.

Il programma che intendiamo svolgere

Siamo impegnati nella ricostruzione del nostro Paese. Sua eccellenza il Ministro della Giustizia ha affermato che "le riforme nel sistema della giustizia sono la chiave per le riforme in altri settori".

Il ripristino della sicurezza, la stabilizzazione della democrazia, la rispetto dei diritti umani, la sistemazione dell'economia nazionale, la fiducia nella Nazione, tutto questo non è raggiungibile senza che si realizzi un sistema di giustizia indipendente e imparziale. E non è dubbio che le prigioni sono una componente fondamentale del sistema di giustizia del Paese. La debolezza delle prigioni è, infatti, la debolezza dell'intero sistema di giustizia perché solo quando esiste un sistema penitenziario forte ed efficiente si possono sviluppare la giustizia, l'ordine e la stabilità dei governi.

Per questo nell'epoca attuale si rivolge grande attenzione al settore penitenziario. Da quando la Direzione Generale delle prigioni è stata trasferita dal Ministero dell'interno a quello della Giustizia, sono stati compiuti notevoli sforzi per migliorare la situazione, si è lavorato intensamente sia nel campo dell'edilizia sia in quello del trattamento. Nello svolgimento delle sue attività la Direzione Generale agisce nel rispetto dei programmi della Repubblica Islamica dell'Afghanistan, dei decreti e degli ordini che sono emanati nella materia e da ora, anche e soprattutto, nel rispetto della nuova legge.

Siamo impegnati nel seguire la nuova legge al meglio e per questo vogliamo raggiungere nel futuro i seguenti obiettivi:

- Incrementare la preparazione professionale a mezzo di seminari, workshop, corsi di breve durata e contatti con Paesi stranieri per far tesoro della loro esperienza.

- Migliorare l'attuale centro educativo per portarlo ad un più alto livello con tutto il necessario equipaggiamento e con materiale didattico moderno e sofisticato.

- Creare un centro di ricerca per l'analisi della realtà della nostra società in stretto contatto con analoghe entità straniere onde beneficiare della loro capacità scientifica.

- Costruzione e ricostruzione delle prigioni in tempi rapidi. Per il primo anno abbiamo attribuito la priorità a sei prigioni nelle Province. Disporre di adeguate prigioni è indispensabile poiché una delle principali ragioni della sofferenza dei detenuti è la mancanza di prigioni con gli indispensabili requisiti per un trattamento umano. Creare cliniche mediche penitenziarie almeno in sei zone del Paese.

- Organizzazione di mezzi e attrezzature moderni e funzionali per i trasporti, per servizi di sicurezza, per le comunicazioni, per la logistica e per l'amministrazione.

- Dare particolare attenzione alla salute e all'igiene dei detenuti.

- Speciale attenzione per la fornitura ai detenuti di acqua potabile per tutelarne la salute.

- Rispetto dei diritti dei detenuti in collaborazione con le Corti e con l'Ufficio del Procuratore Generale.

- Promuovere possibilità di lavoro per tutti i detenuti.

- Revisione dell'ordinamento del personale.

- Agevolare le manifestazioni artistiche e sportive negli istituti.

- Garantire la libertà di fede e di religione nelle prigioni così come dettato dalla Costituzione e dalla Dichiarazione dei Diritti Umani.

- Studiare e realizzare metodi efficienti per prevenire le evasioni.

- Attenzione alle esigenze di preparazione professionali dei detenuti.

- Attenzione al reinserimento sociale dei liberati dal carcere. Al riguardo pensiamo a lettere del Ministero della Giustizia alle superiori autorità della Repubblica.

- Stabilire un miglior coordinamento fra gli organi giudiziari e le organizzazioni internazionali che operano nel campo.

Cari amici,

La cosa che mi preme più di sottolineare è che la legge non può essere lanciata nel vuoto. Io penso che seppure riusciamo ad adottare leggi perfette ma non riusciamo, tuttavia, a migliorare le cose, non si tratta altro che di fumo. Desidero richiamare l'attenzione dei presenti sul fatto che il Governo dell'Afganistan è molto impegnato a preparare la strada per la restaurazione della sicurezza, della stabilità e della tutela dei cittadini.

Centinaia di milioni vengono spesi per la polizia nazionale e per l'esercito ma l'amministrazione penitenziaria è anch'essa parte del sistema di sicurezza del Paese, così come lo è l'esercito, ed è uno degli organi per l'attuazione della legge. È ovvio pensare che in un

sistema interconnesso e concatenato se un anello della catena è debole e inefficiente, tutto il sistema ne risente. Sfortunatamente è biasimabile che alle prigioni non venga data la dovuta attenzione sia nel Paese che nella comunità internazionale e che l'importanza delle prigioni nel sistema di giustizia non trovi sostenitori.

È per questo che concludo chiedendo ai miei colleghi di governo, alle organizzazioni internazionali e ai Paesi donatori di preoccuparsi di più del problema delle prigioni affinché la situazione che è già deficitaria adesso non continui a peggiorare.

Grazie per la vostra attenzione.

2.f) Discorso del Responsabile ONU per il Programma Giustizia dott.ssa Carla Ciavarella - Chief Technical Advisor dell'United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Responsabile del Progetto "Prison System Reform"

Oggi si compie il secondo anno di vita del Progetto dell'UNODC sulla riforma del sistema penitenziario.

Il Progetto iniziò con il mio arrivo a Kabul nel giugno del 2003.

Da allora il Ministero della Giustizia e la Direzione Generale delle prigioni hanno svolto un enorme lavoro.

L'UNODC li ha assistiti e ha deciso di continuare a fornire aiuto nell'ambito di un programma che include il settore penitenziario nel più vasto impegno di assistenza all'organizzazione della giustizia.

La nuova legge penitenziaria indica chiaramente la via che l'Amministrazione deve seguire per tenere il sistema in linea con le Regole Minime dell'ONU. Dobbiamo lavorare con grande impegno per la corretta applicazione di questa legge, consapevoli, tuttavia, che questa impresa richiede tempo.

Nel corso di questi due anni il progetto di riforma del sistema penitenziario dell'UNODC ha promosso numerose iniziative nell'area di Kabul, ma ora, grazie alla donazione di nuovi fondi da parte del Governo italiano sarà possibile estendere il lavoro alle Province.

Nella fase di lavoro già attuata abbiamo conseguito i seguenti visibili risultati:

- la riabilitazione del centro di detenzione per donne di Kabul;
- la riabilitazione del blocco n. 1 nella prigione principale di Poli-e-charki dove sono state create le strutture per la fornitura di acqua potabile, una nuova cucina, una clinica medica, il sistema per il drenaggio delle acque nonché gli apparati per la fornitura di energia elettrica.

Si stanno svolgendo corsi di preparazione professionale per il personale e l'UNODC vi collabora anche con l'approntamento degli ambienti.

Al momento sono stati completati sei corsi per i quali l'UNODC ha fornito tutto il materiale necessario come banchi, tavoli, computers, televisioni, DVD, macchina fotocopiatrice e relativi oggetti di cancelleria.

Le attività didattiche continueranno per tutto l'anno a beneficio di 1000 unità del personale proveniente da 34 Province.

In aggiunta si svolgeranno corsi di preparazione a livello provinciale per rispondere alle esigenze locali e per dare vita ad un meccanismo di coordinazione fra le autorità interessate alla materia penitenziaria (Procure, Tribunali, Polizia, Prigioni).

Nello stesso tempo, in alcune Province selezionate, l'UNODC costruirà e riabilerà istituti penitenziari e aiuterà i responsabili ad organizzare l'amministrazione di essi in coerenza con le disposizioni introdotte con la nuova legge.

L'UNODC sta anche pensando di creare una prigione modello che dovrebbe essere riprodotta in tutte le Province. Nel far ciò l'UNODC svolgerà un ruolo di consulenza al Ministero della Giustizia fra i nuovi compiti di assistenza tecnica.

La creazione del nuovo sistema comporta:

- dare tutta la necessaria assistenza tecnica al Ministero della Giustizia e alla Direzione Generale delle prigioni per l'esecuzione di questa nuova legge e dare loro aiuto nella redazione delle norme regolamentari di esecuzione incluse quelle concernenti il personale penitenziario.

- Fornire, nel quadro delle "Priorità nella Riforma e nella Ristrutturazione" (PRR) tutta l'assistenza tecnica per la redazione delle norme sulla organizzazione dell'Amministrazione centrale penitenziaria.

- aiutare la Direzione Generale a mettere in atto i programmi per la gestione del trattamento dei detenuti e, in particolare, per le donne che hanno figli infanti.

- stimolare le iniziative necessarie per creare un sistema di raccolta e gestione dei dati circa le persone che entrano nei centri di detenzione e nelle prigioni. A questo fine si sta studiando un programma particolare con AIMS/UNDP, che è l'agenzia ONU responsabile per dotare tutte le istituzioni afgane di una capacità di gestione dei dati.

- sostenere le attività di formazione per la crescita professionale del personale penitenziario. Attività di formazione saranno svolte a livello provinciale a favore di tutte le autorità interessate (Procure, Tribunali, Polizia, Commissione Afgana Indipendente per i Diritti Umani e personale penitenziario). Tutti questi operatori saranno istruiti nell'applicazione della nuova legge in modo da istituire un meccanismo di coordinamento funzionale fra di essi.

- riabilitare e costruire istituti penitenziari a livello provinciale secondo un piano di priorità che sarà concordato con il Ministero della Giustizia. Si terrà conto delle Regole Minime dell'ONU per rispondere ai bisogni dei detenuti assicurando loro condizioni umane di vita. Gli immobili saranno concepiti come il luogo dove si conduce la rieducazione dei detenuti per prepararli a tornare nella società come cittadini rispettosi della legge.

Tutte le attività su elencate sono state incluse nell'agenda 2005-2006 del programma UNODC sulle prigioni e, ovviamente, ci si attende, al riguardo, una totale collaborazione del Ministero della Giustizia e della Direzione Generale delle prigioni.

Consentitimi, ora, di rivolgere un saluto di commiato al Signor Gordon Halloway consulente penitenziario della Missione dell'ONU in Afganistan (UNAMA). Egli lascia l'Afganistan dopo un anno di intenso lavoro. Durante questo periodo ho avuto modo di lavorare in perfetta armonia con lui. Voglio, quindi, ringraziarlo per il magnifico lavoro espletato e per lo spirito con cui lo ha condotto.

Infine desidero cogliere questa occasione per ringraziare il Signor di Gennaro per il lavoro che ha espletato in passato come Speciale Coordinatore del Lead Italiano per la Giustizia e per essere ora con noi nella qualità di Senior Legal Reform Expert dell'UNODC.

A Lui mi rivolgo dicendogli: "Caro Presidente la Sua presenza ha dato prestigio e valore a questo seminario e pertanto speriamo di averla ancora con noi in Afganistan".

3. LEGGE SULLE PRIGIONI E I CENTRI DI DETENZIONE

CAPITOLO I

Disposizioni Generali

Finalità

Articolo 1

1. Questa legge è stata emessa per garantire il rispetto dei diritti degli imputati e dei condannati nei Centri di detenzione e nelle Prigioni.

2. L'esecuzione delle condanne nelle Prigioni è finalizzata a preparare i condannati al rispetto della legge e dei principi sociali e morali che devono caratterizzare la vita, nonché a dedicarsi ad una vita sociale costruttiva senza commettere ulteriori reati.

Privazione della libertà

Articolo 2

1. La privazione della libertà in un Centro di detenzione consegue esclusivamente ad un ordine di arresto del Pubblico Ministero o del Giudice emesso nel rispetto delle norme di legge.

2. L'esecuzione della condanna nelle Prigioni deve essere attuata secondo quanto disposto nella sentenza definitiva.

3. L'adempimento delle attività indicate nei paragrafi 1 e 2 di questo articolo compete al Ministero della Giustizia.

Rispetto dei Diritti Umani

Articolo 3

1. Il personale dei Centri di detenzione e delle Prigioni, i Pubblici Ministeri, i Giudici e ogni altra persona che comunque svolge attività nei riguardi dei detenuti sono tenuti a rispettare i Diritti Umani nell'espletamento dei loro compiti e nel trattare con gli imputati e condannati. Essi devono trattare i predetti egualmente e imparzialmente senza discriminazioni in relazione alla tribù di appartenenza, alla nazionalità, alla religione, alla razza, al genere, alla lingua, allo status sociale e pubblico e a ogni altra caratteristica.

2. Le condizioni di vita dei detenuti devono essere tali da ridurre al minimo l'impatto con l'istituzione chiusa per evitare la perdita dei loro diritti e per non limitare oltre l'indispensabile la loro libertà.

Limitazione dei diritti

Articolo 4

1. I diritti degli imputati e dei condannati, previsti da questa legge, non possono essere limitati o aboliti dai direttori dei Centri di detenzione e delle Prigioni eccetto quando l'ordine, la disciplina e la sicurezza degli istituti sono in pericolo. In questi casi il Ministero della Giustizia può restringere parzialmente e temporaneamente i detti diritti.

2. In circostanze eccezionali e al fine di prevenire possibili rischi i direttori dei Centri di detenzione e delle Prigioni possono adottare le misure precauzionali di cui al paragrafo (1) di questo articolo e devono ottenere l'approvazione del Direttore Generale delle Prigioni e del Ministero della Giustizia entro 24 ore.

3. I direttori dei Centri di detenzione e delle Prigioni sono tenuti ad informare il competente Pubblico Ministero circa l'applicazione di quanto previsto nei paragrafi (1) e (2) di questo articolo.

Trattamento dei Detenuti

Articolo 5

1. Il personale degli istituti è tenuto a trattare i detenuti correttamente e convenientemente affinché questi possano essere reinseriti nella società come cittadini rispettosi nella legge.

2. Per la migliore fruizione dei loro diritti legali gli imputati e condannati devono essere ripartiti, dai direttori degli istituti, in vari gruppi in considerazione del loro carattere, della loro condotta e dei loro comuni sentimenti.

3. I responsabili dei Centri di detenzione sono tenuti a fornire quanto occorre per le attività fisiche (lavoro o istruzione e apprendimento professionale) degli imputati.

CAPITOLO II

Istituti Penitenziari

Tipi di Istituti Penitenziari

Articolo 6

Secondo questa legge gli istituti penitenziari sono i seguenti:

- 1) Centri di detenzione;
- 2) Prigioni.

Definizione degli Istituti Penitenziari

Articolo 7

1. Centro di detenzione: è la struttura in cui sono ristretti coloro che sono detenuti in attesa di giudizio.

2. Prigioni: è la struttura in cui sono ristretti coloro che sono condannati con decisione finale della Corte.

Reclusione e controllo dei soggetti nelle Prigioni

Articolo 8

1. Se il controllo delle persone indagate o imputate non è possibile nel Centro di detenzione, a causa di problemi di sicurezza o di ordine e disciplina, queste, a richiesta della polizia o del Pubblico Ministero, sono ristrette in Prigione, fermo il rispetto del paragrafo (2) dell'articolo 9 di questa legge.

2. I direttori degli istituti sono tenuti a tenere separate dai condannati, nei limiti del possibile, le persone indicate nel paragrafo (1) di questo articolo.

Separazione fra i Centri di Detenzione e Prigioni per uomini e quelle per donne

Articolo 9

1. I Centri di detenzione e le Prigioni per donne devono essere separati da quelli per uomini.

2. Nel caso in cui non sia possibile avere Centri di detenzione e Prigioni per donne separati da quelli per uomini, le donne e gli uomini

ni devono essere tenuti in sezioni separate dei Centri di detenzione e delle Prigioni.

3. Gli imputati e i condannati di età compresa fra i 18 e i 25 anni devono essere tenuti in Centri di detenzione e Prigioni separati. Se ciò non è possibile essi devono essere tenuti in sezioni separate dei Centri di detenzione e delle Prigioni.

4. Le disposizioni di cui ai paragrafi (1) e (2) di questo articolo si applicano anche con riguardo alla separazione dei ragazzi e adolescenti dagli adulti.

Osservanza dell'ordine e sicurezza

Articolo 10

1. Se gli imputati o i condannati, a causa della loro cattiva condotta o di inadeguato comportamento creano problema agli altri imputati o condannati o alle amministrazioni dei Centri di detenzione o delle Prigioni devono essere custoditi in Centri di detenzione o Prigioni di maggiore sicurezza oppure in sezioni di Centri di detenzione o Prigioni di maggiore sicurezza.

Detenuti disabili o infermi

Articolo 11

1. I detenuti mentalmente infermi o fisicamente disabili devono essere tenuti in reparti sanitari dei Centri di detenzione o delle Prigioni. Ove manchino i reparti sanitari detti detenuti devono essere tenuti in camere mediche speciali dei Centri di detenzione o delle Prigioni.

CAPITOLO III

Struttura e Organizzazione delle Prigioni

Distribuzione regionale delle prigioni

Articolo 12

1. Nella capitale di ogni Provincia devono essere istituiti un Centro di detenzione e una Prigione.

2. Nella capitale di ogni Distretto deve essere istituito un Centro di detenzione.

3. Il Ministero della Giustizia è competente per l'istituzione, la separazione e la chiusura dei Centri di detenzione e delle Prigioni.

Il Consiglio Supremo delle Prigioni

Articolo 13

1. Al fine della efficiente organizzazione delle attività dei Centri di detenzione delle Prigioni, della gestione dei compiti relativi e del coordinamento delle attività dei Ministeri e uffici interessati deve essere istituito il Consiglio Supremo delle Prigioni e dei Centri di Detenzione con la seguente composizione:

- * Ministro della Giustizia-Presidente;
- * Vice Procuratore Generale-Vice Presidente;
- * Un rappresentante della Corte Suprema-Membro;
- * Vice Ministro dell'Interno-Membro;
- * Vice Ministro della Sanità-Membro;
- * Vice Ministro dell'Educazione-Membro;
- * Vice Ministro del Lavoro e degli affari Sociali-Membro;
- * Vice Ministro degli Affari delle Donne-Membro;
- * Vice Direttore del Dipartimento della Sicurezza nazionale-Membro;
- * Un Rappresentante della Commissione Indipendente dei Diritti Umani-Membro;
- * Un Rappresentante della società civile (scelto dal Ministro della Giustizia)-Membro;
- * Direttore Generale delle Prigioni – Segretario.

Guida degli affari delle Prigioni

Articolo 14

Il Consiglio Supremo delle Prigioni è responsabile per la guida di tutti gli affari dei Centri di detenzione e delle Prigioni per tutto il territorio nazionale.

Svolgimento delle riunioni

Articolo 15

1. Ordinariamente il Consiglio Supremo delle Prigioni si riunisce una volta ogni tre mesi. Riunioni straordinarie possono tenersi per decisioni del Presidente su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio.

2. In assenza del Ministro della Giustizia, le Riunioni del Consiglio Supremo sono presiedute dal Vice Ministro della Giustizia.

*Proposte per emendamenti alla legge
ed emanazione dei Regolamenti*

Articolo 16

1. Il Consiglio Supremo può proporre i necessari emendamenti a questa legge.

2. Per la migliore attuazione di questa legge il Consiglio Supremo può proporre regolamenti, emanare e approvare disposizioni e procedure.

Amministrazione Centrale

Articolo 17

1. La Direzione Generale delle Prigioni è l'Amministrazione Centrale per tutti gli affari delle Prigioni e dei Centri di detenzione. Essa deve sovrintendere a tutte le organizzazioni penitenziarie, alle loro installazioni ed immobili.

2. La Direzione Generale delle Prigioni dipende dal Ministero della Giustizia ed esegue i suoi compiti nel rispetto delle previsioni di questa legge, dei regolamenti, delle procedure e delle disposizioni in materia ed in conformità con le istruzioni impartite dal Supremo Consiglio delle Prigioni e dei Centri di detenzione.

Personale Penitenziario

Articolo 18

1. Il personale penitenziario delle Prigioni e dei Centri di detenzione dipende dal Ministero della Giustizia ed è responsabile del mantenimento dell'ordine interno ed esterno e della sicurezza delle Prigioni dei Centri di detenzione.

2. Il personale penitenziario delle Prigioni e dei Centri di detenzione è tenuto ad assicurare la sicurezza esterna delle installazioni delle Prigioni e dei Centri di detenzione in cui opera fino ad una distanza di 500 metri dall'area di sua diretta competenza.

3. Il personale penitenziario delle Prigioni e dei Centri di detenzione quando espleta le sua attività all'interno delle Prigioni e dei Centri di detenzione non ha il diritto di portare armi. I direttori delle Prigioni e dei Centri di detenzione possono dare il permesso di portare armi all'interno in circostanze eccezionali. In tal caso essi devono riferire alla Direzione Generale indicando i motivi che hanno determinato la decisione.

4. Fino a quando non sarà emanata la legge sul personale penitenziario per le assunzioni, le promozioni, le licenze, le infermità e ogni altro affare concernente il personale delle Prigioni e dei Centri di detenzione si applica la legge sul personale militare.

Altro Personale

Articolo 19

1. Il personale civile, i monitori e gli assistenti sociali dei Centri di detenzione e delle Prigioni devono eseguire i loro compiti in conformità con quanto previsto nelle relative tavole di lavoro.

2. I Ministeri dell'Educazione, del Lavoro e degli Affari Sociali, della Sanità e degli Affari delle Donne devono cooperare con il Ministero della Giustizia in relazione all'impiego del personale indicato nel paragrafo (1) di questo articolo.

Custodia degli indagati, imputati e condannati

Articolo 20

1. Le persone in attesa di giudizio i cui casi sono in corso di indagini devono essere tenute nei Centri di detenzione dei Distretti e delle Province.

2. Le persone condannate devono essere tenute in Prigioni prossime alla loro famiglia.

3. I direttori delle Prigioni e dei Centri di detenzione devono accogliere le persone indicate nei paragrafi (1) e (2) di questo articolo nel rispetto delle norme della legge e dei documenti ufficiali.

4. Se il fascicolo di un imputato non è completato nel termine di nove mesi, come è previsto dall'articolo 6 del codice interinale di procedura penale, la direzione del Centro di detenzione è tenuta a riferire per iscritto alla Corte o al Pubblico Ministero competente quindici giorni prima dello scadere del termine. Se non vi è risposta l'imputato deve essere rimesso in libertà.

Cambio del luogo di detenzione

Articolo 21

L'esecuzione della condanna deve aver luogo in una sola Prigione.

Se la famiglia del condannato cambia permanentemente luogo di residenza il trasferimento del detenuto, fuori del caso di cui all'articolo 10 di questa legge, deve essere attuato solo a seguito di permesso del Ministro della Giustizia.

Supervisione sull'applicazione della legge

Articolo 22

Il competente ufficio del Pubblico Ministero controlla l'equa applicazione della legge e l'uguaglianza dei trattamenti nei confronti degli imputati e condannati nei Centri di detenzione e nelle Prigioni.

Le direzioni dei Centri di detenzione e delle Prigioni sono tenute ad eseguire tutte le richieste dei competenti Pubblici Ministeri circa l'osservanza delle disposizioni della legge nell'espletamento dei loro compiti.

CAPITOLO IV

Condizioni Generali dei Centri di detenzione e delle Prigioni*Requisiti degli immobili penitenziari*

Articolo 23

1. I Centri di detenzione e le Prigioni devono essere costruiti nel rispetto dei principi delle Regole standard delle Nazioni Unite.

2. Il Ministero della Giustizia deve gradualmente provvedere ad adattare gli immobili dei centri di detenzione e delle Prigioni esistenti ai principi e alle regole delle Nazioni Unite.

Condizioni di vita

Articolo 24

1. Le direzioni dei Centri di detenzione e delle Prigioni devono fornire adeguato materiale igienico ai Centri di detenzione e alle Prigioni e devono assicurare la salubrità dell'ambiente.

2. Le direzioni dei Centri di detenzione e delle Prigioni devono fornire a ciascun imputato o condannato un letto e gli effetti lettereschi.

3. Il Ministero della Giustizia, in collaborazione con il Ministero della Salute, deve adottare le necessarie misure per garantire l'adeguatezza dell'ampiezza delle celle, nonché della quantità di luce e di ventilazione nelle medesime.

Alimentazione

Articolo 25

1. I direttori dei Centri di detenzione e delle Prigioni devono fornire agli imputati e ai condannati cibo e acqua adeguati e salutarli tenendo conto della loro età, genere e condizioni fisiche nonché del lavoro e del clima.

2. La quantità e la qualità del cibo devono essere determinate con riguardo alle raccomandazioni del Ministero della Sanità e nel rispetto del menu approvato dal Consiglio dei Ministri.

Sport ed esercizi ginnici

Articolo 26

I detenuti hanno diritto a permanere fuori delle celle e all'aria o a praticare esercizi fisici per almeno due ore al giorno. La direzione dell'istituto può ridurre questa durata a non meno di un'ora in circostanze eccezionali. In tal caso la direzione deve informare l'ufficio competente del Pubblico Ministero della decisione adottata.

Servizi sanitari

Articolo 27

1. Le Direzioni dei Centri di detenzione e delle Prigioni, in collaborazione con il Ministero della Sanità, devono fornire agli imputati e ai condannati servizi sanitari gratuiti.

2. Qualora il trattamento di un imputato o condannato infermo non sia possibile nella clinica medica del Centro di detenzione o delle Prigioni, il direttore del Centro di detenzione o della Prigione può trasferire il paziente ad un ospedale esterno a seguito di raccomandazioni del medico dell'istituto. Il direttore del Centro di detenzione o della Prigione deve informare l'ufficio del Pubblico Ministero competente alla sua decisione.

Il direttore del Centro di detenzione o della Prigione, con il coordinamento e l'assistenza del capo della polizia, è responsabile dell'adozione di misure cautelative per assicurare la custodia dei detenuti.

3. Al fine di garantire il rispetto delle norme e delle disposizioni sanitarie e igieniche il medico dell'istituto deve controllare giornalmente il cibo fornito agli imputati e ai condannati e ispezionare, almeno due volte a settimana, le loro celle e gli altri servizi ad esso destinati.

4. Gli imputati e i condannati affetti da malattie infettive e quelli che sono sospettati di avere problemi di salute devono essere alloggiati in un settore speciale, separato dagli altri, in quarantena.

Lavoro e Istruzione

Articolo 28

Le direzioni dei Centri di detenzione e delle Prigioni devono organizzare librerie ben fornite e favorire lo studio, le pratiche religiose,

l'istruzione, l'apprendimento professionale, le attività ricreative e culturali degli imputati e dei condannati fornendo ad essi quanto è necessario.

CAPITOLO V

Metodo dell'atteggiamento nei confronti degli imputati e dei condannati

Ingresso nei Centri di detenzione e nelle Prigioni

Articolo 29

1. Per ciascun imputato o condannato deve essere formato un fascicolo nel quale sono registrate le informazioni circa i suoi trascorsi, lo stato giuridico e ogni altra informazione interessante.

2. Il personale dei Centri di detenzione e delle Prigioni deve intervistare l'imputato e il condannato per un esame preliminare della loro personalità, degli atteggiamenti e dei problemi al momento del loro ingresso in istituto.

3. A seguito degli accertamenti di cui al paragrafo (1) di questo articolo, viene determinato il gruppo a cui deve essere assegnato l'imputato o il condannato e ogni fatto rilevante che lo riguarda deve essere registrato nel suo fascicolo.

Ruolo della società civile

Articolo 30

1. Le organizzazioni non governative (N.G.O.) e le organizzazioni sociali che svolgono servizi sociali possono lavorare all'interno dei Centri di detenzione e delle Prigioni a condizione che il loro lavoro sia utile agli imputati e ai condannati e abbiano ottenuto il permesso del Ministero della Giustizia.

2. Le modalità del lavoro delle organizzazioni indicate nel paragrafo (1) di questo articolo sono stabilite dai direttori degli Centri di detenzione e delle Prigioni dopo aver consultato l'ufficio del competente Pubblico Ministero.

Contatti con le famiglie

Articolo 31

1. Gli imputati e condannati hanno diritto a mantenere contatti con i loro familiari incontrandoli in locali controllati dal personale dei

Centri di detenzione e delle Prigioni nonché attraverso corrispondenza epistolare e altri mezzi che non turbino l'ordine.

2. Il personale dei Centri di detenzione e delle Prigioni esercita controlli visivi durante la visita delle persone indicate nel paragrafo (1) di questo articolo.

3. I direttori dei centri di detenzione e delle Prigioni possono controllare la posta degli imputati e dei condannati a mezzo di permesso scritto del Pubblico Ministero o del Giudice competente.

Istruzione e apprendimento professionale

Articolo 32

Le amministrazioni penitenziarie devono istituire e organizzare centri per l'istruzione e l'apprendimento professionale a livello primario e superiore in linea con i programmi di istruzione stabiliti dal Ministero dell'educazione.

Lavoro

Articolo 33

1. Le direzioni degli istituti devono organizzare attività industriali ed agricole nei loro rispettivi istituti ricorrendo ad imprese pubbliche e private. L'esclusione dal lavoro, le ore lavorative e le festività devono essere stabilite secondo le norme delle leggi sul lavoro.

2. I detenuti qualificati (aventi capacità agricole, artistiche e industriali) sono esonerati dal lavoro ordinario e devono essere occupati nei compiti di loro esperienza.

3. I detenuti hanno diritto ad essere remunerati per il loro lavoro. Il Consiglio Supremo dei Centri di detenzione e delle Prigioni stabilisce l'ammontare della remunerazione.

Svolgimento dei riti religiosi

Articolo 34

Gli imputati e i condannati hanno diritto a svolgere i loro riti religiosi, ad esercitare la loro fede e ad approfondire la conoscenza della religione a condizione di non disturbare gli altri.

Comunicazioni dovute in circostanze speciali

Articolo 35

1. Gli imputati e i condannati hanno il diritto di informare i loro congiunti circa il loro ingresso in un Centro di detenzione o in una Prigione e i trasferimenti in altro istituto.

2. Le direzioni dei Centri di detenzione e delle Prigioni devono informare immediatamente gli imputati e i condannati della morte e di gravi infermità di loro congiunti. I congiunti in questo contesto sono: il coniuge, i genitori, i nonni, i nipoti, il suocero e la suocera.

3. Le autorità dei Centri di detenzione e delle Prigioni devono informare immediatamente i congiunti indicati nel paragrafo (2) di questo articolo della morte e di gravi infermità dei detenuti.

Sepoltura

Articolo 36

Quando un imputato o un condannato muore, il suo corpo deve essere consegnato ai suoi congiunti. Nel caso di assenza di congiunti o di loro rifiuto di ricevere il corpo, il cadavere deve essere avvolto in un lenzuolo e seppellito a cura e spese della direzione del Centro di detenzione e delle Prigioni.

Permesso di andare a casa

Articolo 37

1. Al fine di mantenere buone relazioni fra i detenuti e le loro famiglie e per favorire il rispetto della legge dai parte dei detenuti, dentro e fuori dell'istituto, possono essere concessi permessi fino a 20 giorni considerando tutte le significative condizioni del caso. La procedura per tali permessi viene stabilita e regolata da disposizioni ad hoc.

2. Nelle circostanze indicate nel paragrafo (2) dell'articolo 35 di questa legge, il Pubblico Ministero competente su richiesta del direttore del Centro di detenzione o della Prigione può concedere sino a sette giorni di permesso al detenuto per recarsi a casa a visitare il congiunto infermo o per occuparsi di avvolgere in un lenzuolo e seppellire il congiunto morto. Il competente Pubblico Ministero deve stabilire le modalità per la fruizione di questo permesso.

3. Se il detenuto viola le prescrizioni del permesso indicate nel paragrafo (2) di questo articolo stabilite dal competente Pubblico Ministero, la direzione dell'istituto è autorizzata ad annullare il permesso riferendo al competente Pubblico Ministero.

4. La durata del permesso indicato nel paragrafo (1) e (2) di questo articolo viene computata nella durata della condanna.

Ingresso nei Centri di detenzione e delle Prigioni

Articolo 38

1. Tranne le autorità e il personale dell'istituto nessuno può entrare nei Centri di detenzione e delle Prigioni senza il permesso del Ministero della Giustizia.

2. Le seguenti persone possono entrare nei Centri di detenzione e delle Prigioni senza permesso del Ministero della Giustizia:

- a) Presidente e Vice Presidente;
- b) Membri della Corte Suprema menzionata nell'articolo 117 della Costituzione;
- c) Presidente e Vice Presidente delle Camere del Consiglio Nazionale (Parlamento);
- d) Capo e membri del Governo;
- e) Procuratore Generale;
- f) Presidente e delegati della Commissione Indipendente dei Diritti Umani;
- g) Membri del Consiglio Supremo dei Centri di detenzione e delle Prigioni.

CAPITOLO VI

Procedure e condizioni per l'esecuzione delle misure detentive

Doveri degli imputati e dei condannati

Articolo 39

1. Gli imputati e i condannati sono tenuti a rispettare l'ordine interno e la disciplina dei Centri di detenzione e delle Prigioni in conformità con le rispettive disposizioni.

2. Gli imputati e i condannati che danneggiano beni immobili o mobili dell'amministrazione sono tenuti a risarcire il danno.

3. L'ammontare del danno e la procedura per il suo risarcimento devono essere determinati da un team tecnico e comunicati al detenuto responsabile. Se il danno non è risarcito spontaneamente il Giudice adotta la decisione relativa.

Separazione continuata

Articolo 40

Gli imputati e i condannati sono tenuti separati in continuità dagli altri detenuti nelle seguenti circostanze:

- 1) quando sono affetti da malattie croniche;
- 2) in caso di continui disordini che impediscono al personale di ristabilire l'ordine.

- 3) durante le fasi di interrogatorio degli imputati;
- 4) altre circostanze previste in disposizioni speciali.

Perquisizione corporale

Articolo 41

1. Le autorità dei Centri di detenzione e delle Prigioni sono autorizzate a perquisire gli imputati e i condannati in modo da non offendere la loro dignità e il loro onore.

2. La perquisizione degli uomini è fatta dal personale maschile, la perquisizione delle donne è fatta dal personale femminile.

Premi

Articolo 42

1. Gli imputati e i condannati che rispettano l'ordine e la disciplina dei Centri di detenzione e delle Prigioni e si comportano bene devono essere incoraggiati a mezzo di premi dati dalle direzioni dei Centri di detenzione e delle Prigioni.

2. I tipi di premio e le condizioni del loro conferimento sono determinati da una disposizione speciale.

Punizioni

Articolo 43

1. Gli imputati e i condannati che non rispettano l'ordine e la disciplina devono essere puniti dalle direzioni dei Centri di detenzione e delle Prigioni nel modo seguente:

- 1) rimprovero in privato;
- 2) rimprovero in pubblico;
- 3) esclusione dal lavoro e da altre attività in comune per un periodo massimo di 15 giorni;
- 4) annullamento del permesso.

2. Le donne incinte o che allattano la prole possono essere punite solo con le misure indicate ai punti 1 e 2 del paragrafo (1) di questo articolo.

3. La durata della punizione indicata al punto 3 del paragrafo (1) di questo articolo nei confronti di uomini e donne di età fra i 18 e i 25 anni non può eccedere la metà della durata massima.

Attribuzione di Premi e Punizioni

Articolo 44

1. I permessi e le punizioni sono date dai Direttori dei Centri di detenzione e delle Prigioni.

2. I premi e le punizioni indicate negli articoli 42 e 43 di questa legge devono essere registrati nei fascicoli degli imputati e condannati.

Reclami

Articolo 45

1. Gli imputati e i condannati hanno diritto di presentare reclami orali o scritti ai direttori dei Centri di detenzione e delle Prigioni, al Procuratore Generale, al Ministero della Giustizia e alle altre autorità competenti. I reclami scritti devono essere registrati nei rispettivi uffici prima di essere trasmessi.

2. I reclami e le petizioni indirizzate al Pubblico Ministero, alle Corti o ad altri uffici pubblici devono essere trasmessi dalla direzione dell'istituto alle dette autorità, in forma riservata ed entro 24 ore.

3. Le autorità indicate nei paragrafi (1) e (2) di questo articolo sono tenute ad adottare le decisioni necessarie nei limiti delle disposizioni di questa legge, per rispondere alle richieste degli imputati e dei condannati.

Uso della forza

Articolo 46

1. L'uso della forza fisica nei confronti degli imputati e dei condannati non è consentito tranne che l'imputato o il condannato stia evadendo, resista o attacchi altri o causi disordini che non possono essere prevenuti con nessun altro mezzo che non sia l'uso della forza.

2. Nel caso di uso della forza, il personale intervenuto deve immediatamente riferire al Direttore del Centro di detenzione e delle Prigioni. Il Direttore deve indagare il caso al fine di accertare i fatti, facendone relazione al Direttore Generale delle Prigioni.

3. Le circostanze che autorizzano l'uso della forza sono specificate in una disposizione speciale.

Trasferimenti

Articolo 47

1. Gli imputati e i condannati devono essere trasferiti a cura del personale penitenziario da un Centro di detenzione o una Prigione

ad altro Centro di detenzione o Prigione per ragioni di sicurezza, per esigenze di giustizia e per problemi di salute.

2. Il personale maschile cura il trasferimento dei detenuti, il personale femminile cura il trasferimento delle detenute.

Trasferimento sotto supervisione

Articolo 48

1. Separate disposizioni stabiliscono quando gli imputati e i condannati indicati nell'articolo 47 di questa legge devono essere trasferiti sotto speciale controllo della polizia.

2. La procedura per il trasferimento sotto speciale controllo è stabilita da disposizione separata.

Liberazione degli imputati

Articolo 49

1. Un imputato deve essere liberato quando si avverano le seguenti condizioni:

1) la condizione indicata dal paragrafo (4) dell'articolo 20 di questa legge;

2) quando il Pubblico Ministero competente emette l'ordine di scarcerazione dell'imputato;

3) quando la Corte emette la decisione di assoluzione dell'imputato.

2. Per l'esecuzione degli ordini indicati nel paragrafo (1) di questo articolo, deve essere consegnato alla direzione del Centro di detenzione una copia dell'ordine del Pubblico Ministero o uno scontrino che comunica l'ordine di scarcerazione.

Liberazione dei condannati

Articolo 50

1. Un condannato deve essere scarcerato quando si avverano le seguenti condizioni:

1) quando è terminata la durata della pena;

2) quando interviene una amnistia generale o speciale;

3) quando la decisione definitiva di condanna è annullata a seguito di revisione del caso che è sfociata in assoluzione o in una

punizione diversa dalla detenzione o in una condanna inferiore a quella già espiata;

- 4) in caso di liberazione condizionale;
- 5) in altre circostanze previste dalla legge.

2. Per eseguire le disposizioni contenute nel paragrafo (1) di questo articolo deve essere consegnato alla direzione della Prigione una copia dell'ordine di scarcerazione.

3. La direzione della Prigione non può trattenere il condannato oltre la scadenza del periodo della sua condanna.

4. La direzione della Prigione deve informare il Pubblico Ministero competente e l'ufficio di polizia in anticipo della scarcerazione del condannato.

CAPITOLO VII

Supervisione e Controllo dei Centri di detenzione e delle Prigioni

Autorità Competente

Articolo 51

1. L'ufficio del Pubblico Ministero è l'autorità competente a supervisionare il rispetto della legalità e a controllare il rispetto degli standards dei Diritti Umani nei Centri di detenzione e nelle Prigioni.

2. I Centri di detenzione e le Prigioni sono tenuti a prendere in considerazione tutte le richieste del Pubblico Ministero competente concernenti il rispetto delle norme di legge e degli standards dei Diritti Umani e ad agire in conformità.

Comitato di Supervisione

Articolo 52

1. Presso il centro e presso le Province devono essere formati Comitati di Supervisione dei Centri di detenzione e delle Prigioni e del modo in cui gli imputati e i condannati sono trattati dal personale. I Comitati sono così composti:

- 1) ciascun Direttore dei Centri di detenzione e delle Prigioni come Presidente del Comitato di Supervisione nella rispettiva area;
- 2) rappresentanti del rispettivo ufficio del Pubblico Ministero come membri (un rappresentante nel Comitato di Supervisione del Centro di detenzione e un rappresentante del Comitato di Supervisione della Prigione);

3) ciascun capo delle sezioni di educazione dei Centri di detenzione e delle Prigioni come membro nella rispettiva area.

2. I Comitati indicati nel paragrafo (1) di questo articolo devono visitare i rispettivi Centri di detenzione e le Prigioni una volta ogni 15 giorni e devono trasmettere le loro relazioni al Direttore Generale delle Prigioni.

3. Il Direttore Generale deve trasmettere al Ministro della Giustizia una relazione consolidata per eventuali decisioni legali.

4. La relazione consolidata o parte di essa selezionata dal Ministro della Giustizia deve essere trasmessa al Supremo Consiglio dei Centri di detenzione e delle Prigioni per eventuali decisioni legali.

CAPITOLO VIII

Disposizioni eterogenee

Concessioni di Protezione temporanea

Articolo 53

I Direttori dei Centri di detenzione e delle Prigioni a richiesta dell'Ufficio del Procuratore Generale e con il permesso del Ministero della Giustizia possono offrire riparo e protezione temporanei nei Centri di detenzione e nelle Prigioni a coloro che hanno subito serie minacce e la cui incolumità è seriamente a rischio.

Data di entrata in vigore di questa Legge

Articolo 54

Questa legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Con la detta entrata in vigore la legge sull'applicazione della pena della reclusione e il regolamento delle procedure per la custodia degli imputati nei centri di detenzione pubblicata nel volume 793 della Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2000 viene abrogata.